SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 aprile 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2022, n. **32**.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Deleghe al Governo: oggetto e princìpi e criteri direttivi generali

1. La presente legge contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;

b) promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

c) affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;

d) prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* siano attuate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare;

f) abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 secondo quanto previsto dall'articolo 8;

g) assicurare il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell'organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Art. 2.

Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le politiche giovanili, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, nonché misure di contrasto della povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane e le aree interne;

b) prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell'infanzia, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni;

c) prevedere che i servizi per l'infanzia di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli ge-

stionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle varie esigenze dei genitori, di ottimizzare i costi e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale;

d) prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;

e) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all'iscrizione annuale o all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;

f) razionalizzare le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri, diversi da quelli di cui alla lettera *g)*, e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura già previste dalla legislazione vigente, quali la Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta della cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

g) nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere il potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico e universale, di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, ai fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefici da parte di tutti i nuclei familiari aventi diritto; prevedere, altresì, meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso unitario e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati;

h) prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico;

i) prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di *welfare* aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi;

l) prevedere che i benefici e le prestazioni di cui al presente comma siano corrisposti nella forma di agevolazioni fiscali ovvero mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata e nell'ambito di limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8;

m) prevedere che le disposizioni delle lettere da *a)* a *c)* e da *e)* ad *i)* siano attuate tenendo conto delle esigenze specifiche in caso di presenza di una o più persone con disabilità all'interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini delle predette disposizioni anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.

Art. 3.

Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fatte salve disposizioni di maggior favore.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;

b) introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;

c) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;

d) prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;

e) stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
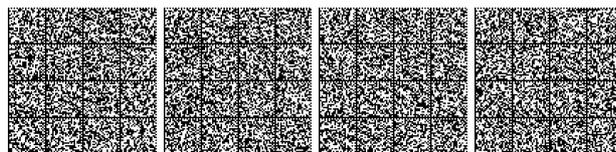
f) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità e di maternità, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1;

b) favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;

c) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;

d) prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio;

e) prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

f) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;

g) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

Art. 4.

Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro;

b) prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale;

c) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;

d) prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate;

e) prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;

f) prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;

g) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno;

h) prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;

i) promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

3. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

Art. 5.

Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure
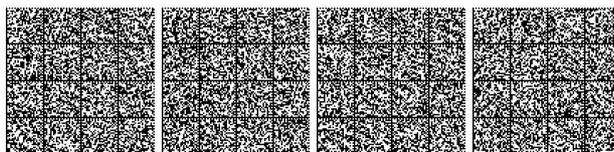
volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;

b) prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;

c) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa;

d) prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico, nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti;

e) prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

3. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

Art. 6.

Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) promuovere la diffusione di attività informative e formative volte a favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori, nonché su quelli inerenti alla vita familiare;

b) favorire, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche mediante attività di mediazione familiare, prevedendo, altresì, le modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.

Art. 7.

Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 6, prima della loro trasmissione alle Camere, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge si provvede nei limiti:

a) delle eventuali risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quali risultanti all'esito degli utilizzi disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 1° aprile 2021, n. 46;

b) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera *c)*, e 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quali risultanti all'esito dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 1), della legge 1° aprile 2021, n. 46;

c) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure:

1) detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 9.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2561):

Presentato dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena BONETTI e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia CATALFO (Governo Conte-II) il 25 giugno 2020.

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 22 luglio 2020, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), VII (cultura, scienza e istruzione), VIII (ambiente), X (attività produttive, commercio e turismo), XI (lavoro pubblico e privato) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 30 luglio 2020; il 16, il 22, il 24, il 29 e il 30 giugno 2021; il 6 e il 15 luglio 2021.

Esaminato in aula il 16 luglio 2021; approvato il 18 novembre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2459):

Assegnato alla 11ª commissione (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 19 gennaio 2022, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 6ª (finanze e tesoro), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (industria, commercio, turismo), 12ª (igiene e sanità) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 15, il 16, il 23, il 29 e il 30 marzo 2022.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 6 aprile 2022.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, reca il Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

— La legge 7 agosto 2015, n. 124, reca Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale):

«Art. 1 *(Oggetto della delega e princìpi e criteri direttivi generali).* — 1. (*Omissis*).

2. Oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'art. 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a)-h) (*omissis*);

i) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. (*Omissis*).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107):

«Art. 2 *(Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione).* — 1.-2. (*Omissis*).

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
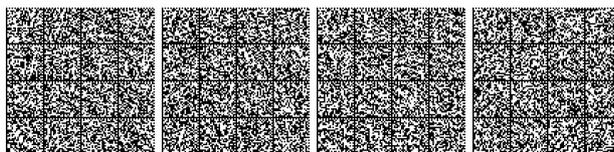
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

4.-5. (*Omissis*)».

— Si riporta il comma 357 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220 milioni di euro per l'anno 2021, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura):

«Art. 6 *(Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale)*. — 1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della "Carta della cultura". I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo "Carta della cultura", con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.

3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo.

4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del Fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del Fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

5. Gli importi destinati alle finalità del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.».

— La legge 1° aprile 2021, n. 46 reca la Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 33 *(Agevolazioni)*. — 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

3-*bis*. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-*bis*. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):

«Art. 42 *(Riposi e permessi per i figli con handicap grave)*. — 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di
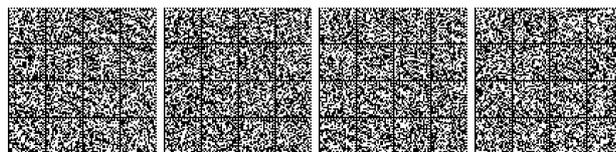
congedo parentale, si applica l'art. 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-*bis*. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-*ter*. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-*quater*. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-*quinquies*. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza). — 1.-6. (*Omissis*).

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il comma 100, lett. *a)* dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonché dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente;».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 25 *(Destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata)*. — 1. In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota pari a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018 delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo i criteri indicati al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma 3, attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto definisce ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali.

3. All'elaborazione delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o, rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunità e dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 3 *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il comma 339 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale):

«Art. 3 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:

a) dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:

1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita, di cui all'art. 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'art. 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali previste dall'art. 12, commi 1, lettera *c)*, e 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi):

«Art. 12 *(Detrazioni per carichi di famiglia)*. — 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera *a)* è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
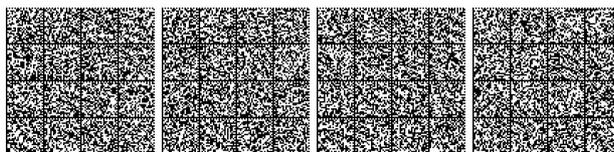
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera *a)*;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera *c)*. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

1-*bis*.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

4-*bis*. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all' art. 10, comma 3-*bis*.

4-*ter*. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera *c)* del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, numero 1), della legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale):

«Art. 3 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:

a) (*omissis*);

b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali previste dall'art. 12, commi 1, lettera *c)*, e 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) (*omissis*)».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettera i-*sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi):

«Art. 15 *(Detrazione per oneri)*. — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a)-i-*quinquies*) (*omissis*);

i-*sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*;

i-*sexies*.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-*sexies*) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

i-*sexies*.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera *b)*;

i-*sexies*.2) le spese di cui alla lettera i-*sexies*.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):

«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
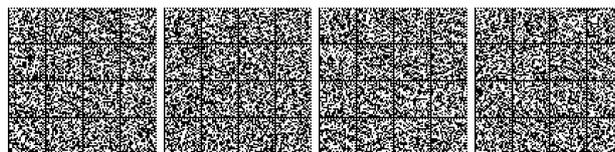
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.».

Note all'art. 9:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

22G00042

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 aprile 2022.

Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio dell'Unione europea del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la pace (*European Peace Facility - EPF)*, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 e, in particolare, l'art. 1 che prevede, fra l'altro, che «lo strumento è destinato a finanziare: *a)* i costi comuni delle operazioni dell'Unione ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, e dell'art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto, conformemente all'art. 41, paragrafo 2, TUE, non possono essere a carico del bilancio dell'Unione; *b)* le misure di assistenza consistenti in azioni dell'Unione ai sensi dell'art. 28 TUE, qualora il Consiglio decida all'unanimità, a norma dell'art. 41, paragrafo 2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico degli Stati membri. Le misure di assistenza di cui alla lettera *b)* sono: *i)* le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa»;

Viste le decisioni (PESC) 2022/338 e 2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, relative rispettivamente a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme concepiti per l'uso letale della forza e una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine, che prevedono, fra l'altro, che l'obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine, per difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso, e che, per conseguire questo obiettivo, la misura di assistenza finanzia con le procedure di cui alla decisione 2022/338 la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza e con le procedure di cui alla decisione 2022/339 l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza di mezzi;
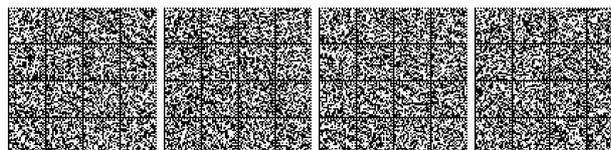
Viste le decisioni (PESC) 2022/636 del 13 aprile 2022 e 2022/471 del 23 marzo 2022 che hanno modificato la succitata decisione (PESC) 2022/338 del 28 febbraio 2022;

Viste le decisioni (PESC) 2022/637 del 13 aprile 2022 e 2022/472 del 23 marzo 2022 che hanno modificato la succitata decisione (PESC) 2022/339 del 28 febbraio 2022;

Visti gli articoli 2 e 4 delle succitate decisioni 2022/338 e 2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, che prevedono che sono ammissibili le spese effettuate dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio e che l'attuazione dell'attività di cui all'art. 1, paragrafo 3, ossia la fornitura dell'assistenza in termini di mezzi e materiali, è effettuata fra gli altri dal Ministero della difesa italiano;

Viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8 secondo cui l'Unione europea è unita nella sua solidarietà con l'Ucraina e continuerà, insieme ai suoi partner internazionali, a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione, anche mediante sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico supplementare;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e, in particolare, l'art. 2-*bis* che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative, e che con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 89 che prevede che le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 marzo 2022;

Visto il documento classificato elaborato dallo Stato maggiore della difesa recante la tipologia, il numero e i costi dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di cessione in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022, con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la cessione alle autorità governative dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui al documento classificato elaborato dallo Stato maggiore della difesa (allegato).

2. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente.

Art. 2.

1. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui all'art. 1 sono scaricati agli effetti contabili.

Art. 3.

1. Lo Stato maggiore della difesa è autorizzato ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 22 aprile 2022

Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022
Difesa, registro n. 1/S, foglio n. 2

ALLEGATO

(*Omissis*)(*)

(*) Se ne omette la pubblicazione in quanto documento classificato.

22A02651

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 marzo 2022.

Criteri generali per l'erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane, selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto, in particolare, l'Investimento 2.2 «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - *Horizon europe*», previsto nell'ambito della missione 4 «Istruzione e ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del predetto Piano;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento (UE);

Vista la comunicazione della Commissione (UE) n. 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», che all'Allegato II indica gli elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH;

Visto il regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e che all'Allegato V, punto B elenca le attività che sono escluse dal Fondo InvestEU;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*) e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013;

Visto il regolamento (UE) del 28 aprile 2021, n. 2021/695, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

Visti, in particolare, l'art. 6, comma 8, del regolamento (UE) del 28 aprile 2021, n. 2021/695, che stabilisce che «Le attività del programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei», e l'art. 10 dello stesso regolamento, che individua le forme di partecipazione dell'Unione europea ai partenariati europei e le caratteristiche che questi devono avere;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e l'art. 25 e l'art. 25-*quater* che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonché l'art. 25-*bis* in cui si definiscono le condizioni di ammissibilità dei progetti che abbiano ricevuto il Marchio di eccellenza in seguito a una valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa;

Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce una Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni che assegna le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea-*Next generation* EU;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera g-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento dei *target* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, quali l'obiettivo di assegnare almeno 205 progetti presentati dalle imprese aggiudicatarie di partenariato *Horizon Europe* entro dicembre 2025 (*target* M4C2-2) e che essi presentino un investimento privato corrispondente dai 23 ai 286 milioni di euro a dicembre 2026 (*target* M4C2-00-ITA-28);

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella tabella B allegata al decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i
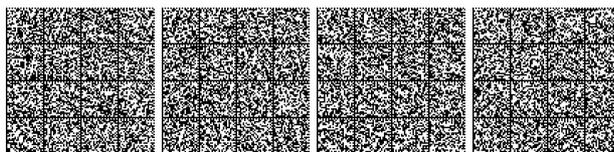
dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, all'art. 181, comma 1, stabilisce che «L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione.» e che, all'art. 187 stabilisce che «L'Unione europea (UE) può creare imprese comuni (*Joint undertaking* - JU) o qualsiasi altra struttura necessaria per l'esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione» attraverso la promozione delle Iniziative tecnologiche congiunte (*Joint technology initiatives* - JTIs), finalizzate al sostegno della ricerca cooperativa in Europa nei settori di importanza strategica per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, che richiedono la mobilitazione di risorse ed investimenti ingenti, sia pubblici che privati, per la realizzazione di obiettivi ambiziosi e su larga scala;

Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa, che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014;

Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del Consiglio che istituisce l'impresa comune KDT JU (*Key digital technologies joint undertaking* - Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»);

Tenuto conto che l'Iniziativa tecnologica congiunta KDT rappresenta il pilastro portante della strategia industriale dell'Unione europea nel campo dell'elettronica, intesa a contribuire, attraverso il finanziamento di progetti innovativi, sia a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione in materia di componenti e sistemi elettronici, per sostenere le esigenze future delle industrie e dell'economia in generale, sia a contribuire a raddoppiare il valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030, agevolando la partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione;

Visto che la predetta impresa comune KDT, nel corso dell'anno 2021, ha lanciato i bandi «KDT JU *Calls* 2021»;

Considerato che nell'ambito del PNRR sono stati destinati 200M€ per i partenariati-*Horizon Europe*, tra i quali rientra KDT JU;

Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali attraverso un intervento in grado di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione e di promuovere relazioni più strette tra la comunità dei ricercatori e l'industria, contribuendo a stimolare l'innovazione scientifica tecnologica in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea;

Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero dello sviluppo economico 200.000.000,00 euro nell'ambito della misura M4C2 - Investimento 2.2 Investimenti in partenariati - *Horizon Europe* - del PNRR;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di destinare euro 10.000.000,00, per sostenere le progettualità delle imprese italiane selezionate nelle summenzionate *call emanate* nel corso del 2021 dall'impresa comune KDT, a valere sulle risorse PNRR- partenariati-*Horizon Europe*;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Centro di ricerca»: impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca;

b) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;

c) «istituzioni UE»: qualsiasi organismo, istituzione o impresa comune che opera a livello centralizzato per l'Unione europea;

d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

e) Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 2021/241

f) KDT JU: *Key digital technologies joint undertaking* - Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»;

g) missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute);

h) componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

i) misura del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;

l) progetto o intervento: insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell'ambito di una misura del Piano e identificato attraverso un Codice unico di progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

m) principio «DNSH»: il principio «non arrecare un danno significativo», definito all'art. 17, regolamento (UE) n. 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 2021/241;

n) target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;

o) Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale;

p) «Organismo di ricerca»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

q) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento GBER;

r) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

rendicontazione dei milestone e *target*: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e *target*, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;

s) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

t) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, *test* e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di *routine* o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

u) «tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie del Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011)808 definitivo del 30 novembre 2011) riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati;

v) «Marchio di eccellenza»: marchio di qualità attribuito alle proposte progettuali presentate a valere sul programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa», che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma, ma non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente e che, tuttavia, potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione europea o nazionali;

z) Orizzonte Europa»: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) n. 2021/695;

aa) «Progetti marchio di eccellenza»: i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese italiane presentati a valere sul programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» che hanno ricevuto il marchio di qualità che ne attesta il superamento di tutte le soglie di valutazione, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un'adeguata copertura finanziaria;

ab) NextGenerationEU: strumento temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro, che ha lo scopo di contribuire a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.

Art. 2.

Ambito operativo e risorse utilizzabili

1. Al fine di promuovere relazioni più strette tra la comunità dei ricercatori e l'industria, in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea e di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione sull'intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative di alto profilo, il presente decreto definisce i criteri generali per l'erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e per contribuire allo sviluppo di una industria forte e competitiva nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, sono destinati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2021 da KDT JU - *Innovation actions* (IA) e *Research innovation actions* (RIA), euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sulla disponibilità delle risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico di cui alla tabella A, allegata al decreto ministeriale 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, missione 4, componente 2, tipologia investimento, intervento 2.2 Partenariati - per la ricerca e l'innovazione - *Horizon Europe*.

3. Il Ministero può valutare, in fase di attuazione, l'opportunità di integrare le risorse di cui al comma 2 con ulteriori risorse europee e nazionali assegnate al Ministero, al fine di consentire il finanziamento di un maggior numero di progetti ammissibili.

4. Il Mise destinerà almeno il 40% delle risorse ai beneficiari delle regioni del Mezzogiorno. Sarà tutelato l'interesse all'assegnazione totale delle risorse messe a bando ove non pervenga un numero di domande, dal sud Italia, tale da esaurire le risorse finanziarie disponibili.

5. L'erogazione delle risorse di cui al presente decreto soddisfa le condizioni del regolamento GBER.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) i centri di ricerca.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. In entrambi i casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali,

a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

d) gli obblighi e gli impegni delle parti.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda devono:

a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio nazionale;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel regolamento GBER.

4. Alla data di presentazione della domanda, gli organismi di ricerca devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3, ad eccezione di quello di cui alla lettera *c)*.

5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalla KDT JU, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate nell'allegato 1.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere selezionati nei bandi emanati dalla KDT JU;

b) contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale. La procedura di selezione comprende l'impegno che il contributo climatico dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VI del regolamento (UE) n. 2021/241 ed individuato con il codice 022, rappresenti almeno il 60% del costo totale dell'investimento, nonché l'impegno che il contributo digitale dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VII del medesimo regolamento ed individuato con il codice 009 *bis*, rappresenti almeno il 40% del costo totale dell'investimento;

c) garantire il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852;

d) essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01) ed assenza, nella proposta progettuale ed in fase di realizzazione delle attività progettuali, di:

i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

e) riguardare attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

f) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;

g) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

h) garantire l'impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso;

i) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi;

j) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi;

k) garantire l'assenza del relativo finanziamento a valere sul dispositivo e/o su altri programmi dell'Unione o nazionali (c.d. assenza del doppio finanziamento).

3. Il Ministero esclude dai finanziamenti i seguenti codici Nace/Ateco:

05: estrazione di carbone (esclusa torba);

06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;

07 estrazione di minerali metalliferi, 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b - attività estrattiva);

24.46 trattamento dei combustibili nucleari;

09 attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;

19: fabbricazione di *coke* e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;

35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;

38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;

38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.

4. Il Ministero non finanzierà le attività escluse dal Fondo InvestEU, ai sensi dell'Allegato V punto B del regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 2021/523.

5. Gli obiettivi della procedura selettiva saranno coerenti con l'art. 4 del regolamento (UE) n. 2021/241 e la scheda di dettaglio della missione-componente del PNRR.

6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, l'importo massimo dell'agevolazione concessa è di euro 2.500.000,00.

7. Con riferimento ai progetti marchio di eccellenza delle imprese italiane, il Ministero si riserva la facoltà di verificarne l'effettiva sostenibilità.

Art. 5.

Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi:

a) al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano contraddistinti da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del soggetto gestore;

c) ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del *know-how*, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013, in linea con quanto previsto dall'art. 53.3, lettera c del regolamento (UE) n. 1060/2021 come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge n. 121/2021;

e) ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto attuatore deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile e informatizzata, atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attività di ricerca industriale.
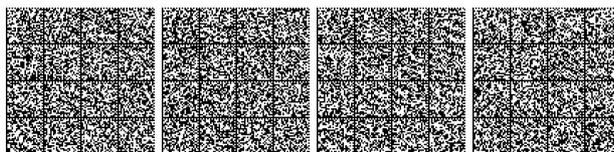
3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

4. Nella stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA è un costo non ammissibile. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25, dall'art. 25-*bis*, dall'art. 25-*quater* e dall'art. 4 del regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

a) per il bando di *Innovations actions*:

a.1) 20 per cento per le imprese di grande dimensione;

a.2) 30 per cento per le PMI;

a.3) 35 per cento per gli organismi di ricerca;

b) per i bandi RIA, IA *focus topic* 1, RIA *focus topic* 1;

b.1) 25 per cento per le imprese di grande dimensione;

b.2) 35 per cento per le PMI;

b.3) 35 per cento per gli organismi di ricerca.

2. Per i progetti Marchio di eccellenza il contributo diretto alla spesa può essere aumentato, per ogni tipologia di soggetto beneficiario, fino a concorrenza della corrispondente quota complessiva data dalla sommatoria della quota UE e della quota nazionale, fermo restando che il finanziamento pubblico totale previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo non supera comunque il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo nell'ambito delle norme del programma Orizzonte Europa.

3. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

4. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

5. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento direttoriale congiunto della Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica (DGTCSI) e della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI).

6. Con il provvedimento di cui al comma 5, sono altresì definite le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalità di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. Per gli adempimenti amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, il Ministero può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in *house*, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per gli adempimenti tecnici, il Ministero può avvalersi dei competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n. 282.

3. Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa «*NextGenerationEU*» dell'Unione europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza devono riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa *NextGenerationEU*. Nello specifico il soggetto beneficiario dovrà:

a) mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'em-

blema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti «finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*».

b) mostrare l'emblema dell'Unione europea, quando esso viene mostrato in associazione con un altro logo, almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

4. Con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 5, sono fornite specificazioni sulle modalità di verifica da parte del soggetto beneficiario per quanto concerne:

a) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali, ai fini del monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: «M4C2- Investimento 2.2 Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa», valorizzando il numero di imprese finanziate indicandone la dimensione e il numero di ricercatori coinvolti per genere e età;

b) il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;

c) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;

d) gli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti, di una contabilità separata o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) gli adempimenti connessi al rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), al principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

f) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di *audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018;

g) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 267

ALLEGATO N. 1
(Art. 4, comma 1)

TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI
(KETs - *Key Enabling Technologies*)

Di seguito si riportano le tecnologie abilitanti fondamentali al cui sviluppo deve essere rivolto il singolo progetto di ricerca e sviluppo:

1. tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

2. nanotecnologie;

3. materiali avanzati;

4. biotecnologie;

5. fabbricazione e trasformazione avanzate;

6. spazio.

22A02562

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etonogestrel, «Nexplanon».

Estratto determina AAM/PPA n. 329/2022 del 13 aprile 2022

Codice pratica: VN2/2022/22

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: RNR (medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta)

a: USPL (medicinale utilizzabile esclusivamente dallo specialista in ostetricia e ginecologia)

relativamente al medicinale NEXPLANON (A.I.C. n. 034352) per la seguente confezione:

A.I.C. n. 034352029 - «68 mg impianto» 5 impianti per uso sottocutaneo;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: M.S.D. Italia S.r.l. (codice fiscale n. 00422760587)

Codice pratica: VN2/2022/22

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al all'etichettatura, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La prescrizione e l'utilizzo da parte del medico specialista in ostetricia e ginecologia dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia della presente determina, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02549

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadalafil Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 322/2022 del 13 aprile 2022

Codice pratica: C1B/2017/2486

Si autorizzano le seguenti variazioni: Tipo IAin, B.II.e.5.a.1 «Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione. Modifica entro i limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate» e TIPO IB, B.II.e.5.a.2 «Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate» per l'immissione in commercio del medicinale «Tadalafil Accord» (A.I.C. n. 044205) anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Principio attivo: TADALAFIL

A.I.C. n.:

044205146 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 321B512U);

044205159 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 321B5137);

044205161 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 3201B513);

044205173 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 321B513P);

044205185 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 321B5141);

044205197 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 321B514F).

Si autorizza altresì la modifica della descrizione del blister delle confezioni già autorizzate con determina di prima A.I.C. n. 1444/2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2016, da AL/PVC/PE/PVDC/AL a PVC/PE/PVDC/AL.

Codice pratica: C1B/2017/2486

Numero procedura: UK/H/5902/003-004/IB/005/G

Titolare AIC: Accord Healthcare S.L.U. (codice SIS 4852)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C (nn)», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate sono adottate le seguenti classificazioni ai fini della fornitura: «RR», medicinale soggetto a prescrizione medica, ricetta ripetibile per le confezioni da 14, 28 e 30 compresse nel dosaggio da 10 mg; «RRL», medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo per le confezioni da 14, 28 e 30 compresse nel dosaggio da 20 mg.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle

disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02550

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido alendronico, «Acido Alendronico Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 321/2022 del 13 aprile 2022

È autorizzata l'aggiunta di un nuovo contenitore «flacone in HDPE» con numero di unità posologiche 30, 50, 60 e 250 compresse per il dosaggio già autorizzato da 70 mg, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACIDO ALENDRONICO AUROBINDO anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

«70 mg compresse» 30 compresse in flacone Hdpe

A.I.C. 041256304 – base 10 17C1CJ base 32;

«70 mg compresse» 50 compresse in flacone Hdpe

A.I.C. 041256316 - – base 10 17C1CW base 32;

«70 mg compresse» 60 compresse in flacone Hdpe

A.I.C. 041256328 - base 10 17C1D8 base 32;

«70 mg compresse» 250 compresse in flacone Hdpe

A.I.C. 041256330 - base 10 17C1DB base 32.

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film;

Principio attivo: Acido alendronico.

Titolare A.I.C.: Società Aurobindo Pharma Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102 – 21047 Saronno (VA) codice fiscale 06058020964

Procedura europea: NL/H/2292/IB/018/G;

Codice pratica: C1B/2021/294.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica) per le confezioni fino a 60 compresse;

OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile) per la confezione da 250 compresse.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02568

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tramadolo cloridrato, «Fortradol», e dei medicinali per uso umano, a base di paracetamolo e tramadolo cloridrato, «Patrol» e «Kolibri».

Estratto determina AAM/PPA n. 323/2022 del 13 aprile 2022

È autorizzato il seguente Grouping di sei variazioni per i medicinali FORTRADOL (A.I.C. n. 028878), PATROL (A.I.C. n. 036996), KOLIBRI (A.I.C. n. 036993) per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio: aggiornamento stampati per recepire le nuove informazioni di sicurezza a seguito dell'emissione del CCDS n. 23 relativo al tramadolo e del CCDS n. 15 relativo all'associazione di tramadolo e paracetamolo; adeguamento al QRD template ed alla linea guida eccipienti; modifiche editoriali minori.

Le variazioni comportano la modifica dei paragrafi 1, 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 6.3, 6.4, 6.6, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.

È autorizzata, solo per la A.I.C. n. 028878080 del medicinale «Fortradol», la modifica della denominazione della confezione nel seguente modo:

da: 100 mg/ml gocce orali soluzione con contagocce;

a:100 mg/ml gocce orali soluzione.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bologna (BO), via ragazzi del 99, 5, Cap 40133, Italia, codice fiscale n. 03432221202.

Codice pratica: VN2-2021-130.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02569

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina, «Metformina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 324/2022 del 13 aprile 2022

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale «Metformina Teva» anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

«500 mg compresse rivestite con film», 15 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 035195510 (Base 10) 11L2MQ (Base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

principio attivo: Metformina.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4, 20123 Milano, codice fiscale 11654150157.

Procedura europea: DE/H/4523/001/IB/093.

Codice pratica: C1B/2021/994.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione: classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02570

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina, «Metformina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 325/2022 del 13 aprile 2022

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale METFORMINA TEVA anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

«850 mg compresse rivestite con film», 400 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195573 (base 10) - 11L2PP (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: Metformina.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano; codice fiscale n. 11654150157.

Procedura europea: DE/H/4523/002/IB/098.

Codice pratica: C1B/2021/2686.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione:

classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02571

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina, «Metformina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 326/2022 del 13 aprile 2022

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale METFORMINA TEVA anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

«500 mg compresse rivestite con film», 330 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195611 - (base 10) - 11L2QV (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: Metformina.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano; codice fiscale n. 11654150157.

Procedura europea: DE/H/4523/002/IB/097.

Codice pratica: C1B/2021/2689.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione:

classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02572

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina, «Metformina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 335/2022 del 13 aprile 2022

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale METFORMINA TEVA anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

«500 mg compresse rivestite con film», 100 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195585 – base 10 - 11L2Q1 base 32;

«500 mg compresse rivestite con film», 105 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195597 – base 10 - 11L2QF base 32;

«500 mg compresse rivestite con film», 180 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195609 – base 10 - 11L2QT base 32;

«500 mg compresse rivestite con film», 400 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195623 – base 10 - 11L2R7 base 32;

«500 mg compresse rivestite con film», 500 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195635 – base 10 - 11L2RM base 32;

«850 mg compresse rivestite con film», 100 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195522 - base 10 - 11L2N2 base 32;

«850 mg compresse rivestite con film», 105 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195534 - base 10 - 11L2NG base 32;

«850 mg compresse rivestite con film», 180 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195546 - base 10 - 11L2NU base 32;

«850 mg compresse rivestite con film», 200 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195559 - base 10 - 11L2P7 base 32;

«850 mg compresse rivestite con film», 250 compresse rivestite in flacone Hdpe - A.I.C. n. 035195561 - base 10 - 11L2P9 base 32.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: Metformina.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano; codice fiscale n. 11654150157.

Procedura europea: DE/H/4523/001-002/IB/096/G.

Codice pratica: C1B/2021/1832.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02573

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di importazione parallela «Zirtec»

Estratto determina di decadenza IP n. 281 del 4 aprile 2022

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di cui la società Farmed S.r.l. risulta titolare, di seguito riportate, sono decadute per mancato rinnovo:

Medicinale	Descrizione della confezione	A.I.C.	Conf.	Registrazione
ZIRTEC	«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse	043476	023	15 novembre 2016

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le autorizzazioni all'importazione parallela delle confezioni riportate nell'elenco allegato si considerano decadute, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02574

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 81/2022 dell'11 aprile 2022

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine sette, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

ANAS COCCINUM (H 17), ACIDUM HYALURONICUM, CALCAREA CARBONICA OSTREARUM, IPOFISI TOTALE, PANCREAS, SURRENE, THUYA OCCIDENTALIS, TIMO, TUBERCOLINUM KOCH, TESSUTO CAPILLARE, OTIRESK, OLITOTI LITIO, HAMAMELIS OTI COMPOSTO, COLOGELS, OLITOTI MANGANESE RAME, OLITOTI MANGANESE COBALTO, OLITOTI IODIO, OLITOTI ZINCO RAME, BARYTA COMPOSTA, OLITOTI ZOLFO, SABAL OTI COMPOSTO, ACONITUM OTI COMPOSTO, KALMIA OTI COMPOSTO, SURSUMOTI, OLITOTI MANGANESE, OLITOTI ZINCO NICHEL COBALTO, MINERALREG, CELLIN 1

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è O.T.I. S.r.l. Officine terapie innovative con sede legale e domicilio fiscale in s.s. Tiburtina Valeria km 69,3, 67061, Carsoli, L'Aquila.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11366	ANAS COCCINUM (H 17)	049968011	"GRANULI" 6 CONTENITORI MONODOSE IN PP DA 1,6 G	complesso	ANAS BARBARIE HEPATIS ET CORDIS EXTRACTUM 200 DH ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 6 DH ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 10 DH ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 18 DH EUPATORIUM PERFOLIATUM 8 DH MILZA 8 DH MILZA 12 DH MILZA 30 DH MILZA 200 DH UNCARIA TOMENTOSA 6 DH UNCARIA TOMENTOSA 8 DH UNCARIA TOMENTOSA 12 DH VINCETOXICUM 8 DH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11366	ANAS COCCINUM (H 17)	049968023	"GRANULI" 30 CONTENITORI MONODOSE IN PP DA 1,6 G	complesso	ANAS BARBARIE HEPATIS ET CORDIS EXTRACTUM 200 DH ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 6 DH ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 10 DH ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 18 DH EUPATORIUM PERFOLIATUM 8 DH MILZA 8 DH MILZA 12 DH MILZA 30 DH MILZA 200 DH UNCARIA TOMENTOSA 6 DH UNCARIA TOMENTOSA 8 DH UNCARIA TOMENTOSA 12 DH VINCETOXICUM 8 DH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12050	ACIDUM HYALURONICUM	048634012	"8 DH SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	unitario	ACIDUM HYALURONICUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795013	"10MK SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795025	"50MK SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795037	"06 LM SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 2 ML	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795049	"018 LM SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 2 ML	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795052	"030 LM SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 2 ML	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795064	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795076	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795088	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795090	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795102	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795114	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795126	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795138	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/SBC DA 12 G (240 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN SBC	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12056	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	048795140	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/SBC DA 12 G (240 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN SBC	unitario	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12228	IPOFISI TOTALE	048778017	"(6 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH) SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	IPOFISI TOTALE	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12234	PANCREAS	049612017	"(6 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH) SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	PANCREAS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12235	SURRENE	049956016	"(6 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH) SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	SURRENE	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12235	SURRENE	049956028	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SURRENE	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12235	SURRENE	049956030	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SURRENE	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12235	SURRENE	049956042	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SURRENE	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12235	SURRENE	049956055	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SURRENE	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477019	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477021	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477033	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477045	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477058	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477060	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477072	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477084	"06 LM SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 2 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477096	"018 LM SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 2 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477108	"030 LM SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 2 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12236	THUYA OCCIDENTALIS	049477110	"10MK SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12237	TIMO	048779019	"(6 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH) SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	TIMO	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12239	TUBERCOLINUM KOCH	049075017	"(4 CH, 9 CH, 30 CH) SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	TUBERCOLINUM KOCH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12239	TUBERCOLINUM KOCH	049075029	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TUBERCOLINUM KOCH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12239	TUBERCOLINUM KOCH	049075031	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TUBERCOLINUM KOCH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12239	TUBERCOLINUM KOCH	049075043	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TUBERCOLINUM KOCH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12239	TUBERCOLINUM KOCH	049075056	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 3,5 G (70 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TUBERCOLINUM KOCH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12239	TUBERCOLINUM KOCH	049075068	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TUBERCOLINUM KOCH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12239	TUBERCOLINUM KOCH	049075070	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TUBERCOLINUM KOCH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12239	TUBERCOLINUM KOCH	049075082	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TUBERCOLINUM KOCH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12264	TESSUTO CAPILLARE	049216017	"(6 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH) SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	TESSUTO CAPILLARE	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12438	OTIRESK	049935012	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	SULFUR 4 CH SULFUR 10 CH VINCETOXICUM 6 CH VINCETOXICUM 10 CH VINCETOXICUM 30 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12438	OTIRESK	049935024	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	SULFUR 4 CH SULFUR 10 CH VINCETOXICUM 6 CH VINCETOXICUM 10 CH VINCETOXICUM 30 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12513	OLITOTI LITIO	049959012	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE 5% GLUCOSIO DA 2 ML	complesso	LEPIDOLITE 8 DH LITHIUM GLUCONICUM 4 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12534	HAMAMELIS OTI COMPOSTO	049938018	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	HAMAMELIS VIRGINIANA 4 CH HAMAMELIS VIRGINIANA 30 CH HAMAMELIS VIRGINIANA 200 CH SILYBUM MARIANUM 4 CH SILYBUM MARIANUM 30 CH SILYBUM MARIANUM 200 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12534	HAMAMELIS OTI COMPOSTO	049938020	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	HAMAMELIS VIRGINIANA 4 CH HAMAMELIS VIRGINIANA 30 CH HAMAMELIS VIRGINIANA 200 CH SILYBUM MARIANUM 4 CH SILYBUM MARIANUM 30 CH SILYBUM MARIANUM 200 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12537	COLOGELS	049960014	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE DA 160 MG	complesso	ACONITUM NAPELLUS 4 CH AMMONIUM BROMATUM 4 CH ATROPINUM SULFURICUM 6 CH CHAMOMILLA VULGARIS 4 CH COLOCYNTHIS 4 CH CUPRUM SULFURICUM 6 CH GELSEMIUM SEMPERVIRENS 6 CH MAGNESIA PHOSPHORICA 6 CH PASSIFLORA INCARNATA 4 CH VERATRUM ALBUM 6 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12537	COLOGELS	049960026	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	ACONITUM NAPELLUS 4 CH AMMONIUM BROMATUM 4 CH ATROPINUM SULFURICUM 6 CH CHAMOMILLA VULGARIS 4 CH COLOCYNTHIS 4 CH CUPRUM SULFURICUM 6 CH GELSEMIUM SEMPERVIRENS 6 CH MAGNESIA PHOSPHORICA 6 CH PASSIFLORA INCARNATA 4 CH VERATRUM ALBUM 6 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12537	COLOGELS	049960038	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	ACONITUM NAPELLUS 4 CH AMMONIUM BROMATUM 4 CH ATROPINUM SULFURICUM 6 CH CHAMOMILLA VULGARIS 4 CH COLOCYNTHIS 4 CH CUPRUM SULFURICUM 6 CH GELSEMIUM SEMPERVIRENS 6 CH MAGNESIA PHOSPHORICA 6 CH PASSIFLORA INCARNATA 4 CH VERATRUM ALBUM 6 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12540	OLITOTI MANGANESE RAME	049939010	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE 5% GLUCOSIO DA 2 ML	complesso	AZZURITE 8 DH CUPRUM GLUCONICUM 3 CH MANGANUM ACETICUM 3 CH PYROLUSITE 8 DH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12739	OLITOTI MANGANESE COBALTO	049940012	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE 5% GLUCOSIO DA 2 ML	complesso	COBALTUM GLUCONICUM 3 CH ERYTHRITE 8 DH MANGANUM ACETICUM 3 CH RHODONITE 8 DH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12755	OLITOTI IODIO	047558010	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE 5% GLUCOSIO DA 2 ML	complesso	IODARGYRITE 8 DH IODIUM 4 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12757	OLITOTI ZINCO RAME	047556016	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE 5% GLUCOSIO DA 2 ML	complesso	AZZURITE 8 DH BLENDE 8 DH CUPRUM GLUCONICUM 3 CH ZINCUM GLUCONICUM 3 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12760	BARYTA COMPOSTA	049937016	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE DA 160 MG	complesso	ACONITUM NAPELLUS 12 CH ANACARDIUM 6 CH ARNICA MONTANA 4 CH BARYTA CARBONICA 12 CH CALCAREA IODATA 4 CH CAUSTICUM 6 CH DATURA STRAMONIUM 4 CH KALIUM PHOSPHORICUM 6 CH STRYCHNOS IGNATII 6 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12809	OLITOTI ZOLFO	049941014	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE 5% GLUCOSIO DA 2 ML	complesso	SODIO TIOSOLFATO 4 CH SULFUR 8 DH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12810	SABAL OTI COMPOSTO	049942016	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	HEPAR SULFUR 12 CH HEPAR SULFUR 15 CH HEPAR SULFUR 30 CH HEPAR SULFUR 200 CH SABAL SERRULATA 4 CH SABAL SERRULATA 10 CH SABAL SERRULATA 30 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12844	ACONITUM OTI COMPOSTO	049943018	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	ACONITUM NAPELLUS 4 CH ACONITUM NAPELLUS 10 CH ACONITUM NAPELLUS 30 CH ACONITUM NAPELLUS 200 CH EUCALYPTUS GLOBULUS 4 CH EUCALYPTUS GLOBULUS 10 CH EUCALYPTUS GLOBULUS 30 CH IPECACUANHA 4 CH IPECACUANHA 10 CH IPECACUANHA 30 CH IPECACUANHA 200 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12869	KALMIA OTI COMPOSTO	049917014	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	ASA FOETIDA 8 CH KALMIA LATIFOLIA 8 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12893	SURSUMOTI	049933017	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	AURUM METALLICUM 10 CH AURUM METALLICUM 30 CH AURUM METALLICUM 200 CH HELONIAS DIOICA 30 CH HYPERICUM PERFORATUM 10 CH HYPERICUM PERFORATUM 30 CH KALIUM PHOSPHORICUM 10 CH KALIUM PHOSPHORICUM 30 CH NUX VOMICA 10 CH NUX VOMICA 30 CH SELENIUM 10 CH SELENIUM 30 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12921	OLITOTI MANGANESE	048701015	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE 5% GLUCOSIO DA 2 ML	complesso	MANGANUM ACETICUM 3 CH PYROLUSITE 8 DH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12924	OLITOTI ZINCO NICHEL COBALTO	049961016	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE 5% GLUCOSIO DA 2 ML	complesso	BLENDE 8 DH COBALTUM GLUCONICUM 3 CH ERYTHRITE 8 DH NICCOLUM GLUCONICUM 3 CH ZINCUM GLUCONICUM 3 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13048	MINERALREG	049962018	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE DA 160 MG	complesso	CERIUM OXALICUM 9 CH COBALTUM GLUCONICUM 4 CH CUPRUM SULFURICUM 4 CH FERRUM E.FUMARATUM 4 CH MANGANUM ACETICUM 4 CH NATRUM MOLYBDICUM 4 CH NICHEL ACETATO 4 CH PHOSPHORUS 4 CH POTASSIO ASPARTATO 4 CH RUBIDIUM MURIATICUM 4 CH SULFUR 4 CH ZINCUM GLUCONICUM 4 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13054	CELLIN 1	049934019	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 10 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	BROMELAINA 6 DH CENTELLA ASIATICA 4 DH CYNARA SCOLYMUS 4 DH EQUISETUM ARVENSE 4 DH GINKGO BILOBA 4 DH HAMAMELIS VIRGINIANA 5 DH HEDERA HELIX 5 DH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C

22A02575
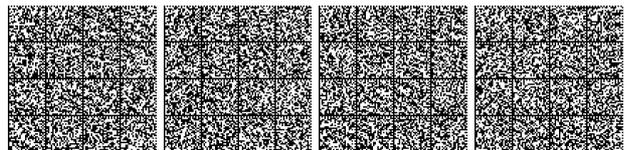
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo a febbraio 2022, è pari a: 108,80. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

22A02558

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del MoVimento 5 Stelle

Statuto del MoVimento 5 Stelle

INDICE
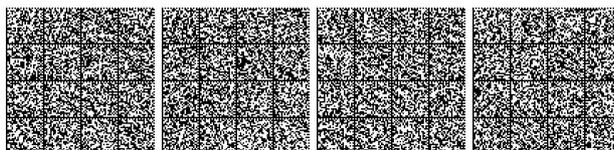
Statuto del MoVimento 5 Stelle

Art. 1.
Denominazione, sede e simbolo

a) L'Associazione MoVimento 5 Stelle, codice fiscale 97958540581 ha sede legale in Roma, attualmente in via di Campo Marzio n. 46 (di seguito «Associazione»).

b) L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede legale dell'Associazione in un Comune diverso dal Comune di Roma Capitale.

c) È facoltà del Presidente trasferire la sede legale dell'Associazione nell'ambito del Comune di Roma ed istituire e/o sopprimere eventuali sedi operative ed uffici di rappresentanza, nonché autorizzare, anche emanando linee guida generali, spazi di lavoro fisici e/o digitali per gli Iscritti del MoVimento.

d) All'associazione «MoVimento 5 Stelle» sono abbinati i seguenti contrassegni utilizzabili autonomamente, così definiti:

«linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura, lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "ILBLOGDELLESTELLE.IT"»;

«linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura, nella parte inferiore su sfondo rosso, al centro, la scritta in carattere bianco "2050"».

Detti simboli sono rappresentati nella riproduzione grafica riprodotta in calce.

e) L'Associazione, al fine di consentire lo svolgimento in modalità telematica delle consultazioni dei propri Iscritti disciplinate nel prosieguo del presente Statuto, nonché delle connesse attività di gestione delle votazioni, di convocazione degli organi Associativi, di pubblicazione di - a titolo esemplificativo e non esaustivo - avvisi e/o provvedimenti e/o direttive e/o decisioni, potrà ricorrere a piattaforme digitali e/o a strumenti informatici propri o affidati a società di servizio anche esterne. Queste prestazioni saranno regolate da specifici accordi che dovranno garantire che tutte le questioni e le decisioni di rilievo politico saranno integralmente rimesse alle iniziative dell'Associazione e dei suoi competenti Organi sociali. Al fine di favorire la massima partecipazione alle consultazioni, l'Associazione può organizzare *hub* informatici ove chi lo richieda possa votare e partecipare con la modalità telematica, nel rispetto della sicurezza e della segretezza del voto e della partecipazione.

f) Il MoVimento 5 Stelle assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli Organi associativi, al proprio funzionamento interno ed ai propri bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante un sito *internet* che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone con disabilità, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

Art. 2.
Carta dei Principi e dei Valori - Finalità

(1)
Carta dei Principi e dei Valori

La seguente Carta dei Principi e dei Valori costituisce parte integrante dello Statuto; la sua revisione richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Iscritti in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 1 (un) mese.

a) Cinque stelle.

Le cinque stelle che costellano il nostro orizzonte e orientano la nostra azione sono i beni comuni, l'ecologia integrale, la giustizia sociale, l'innovazione tecnologica e l'economia eco-sociale di mercato. Queste stelle costituiscono i punti cardine dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle. Sono le priorità programmatiche dell'impegno civico e istituzionale dei suoi rappresentanti. La costellazione dei valori della Carta dei principi ha l'obiettivo di costruire un futuro migliore, realizzare una società più equa e solidale, che consenta il pieno sviluppo della personalità di ognuno e garantisca migliori opportunità di vita a tutti:

1) Beni comuni.

La valorizzazione della categoria dei beni comuni si ascrive fortemente alla necessità di assumere la persona umana come centro dell'azione dello Stato. I beni comuni rendono infatti possibile l'esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona. Essi costituiscono una particolare tipologia di beni pubblici su cui nessuno può vantare pretese esclusive. Appartengono a tutti e a nessuno, il loro godimento è diffuso e la loro gestione richiama processi partecipativi e inclusivi delle comunità. L'acqua, l'aria, le foreste, i ghiacciai, i tratti di costa che sono riserva ambientale, la fauna e la flora, i beni culturali: sono beni che devono essere difesi e custoditi anche a beneficio delle generazioni future. C'è poi una nuova tipologia di bene comune che può essere identificata nella conoscenza, bene per sua natura globale e presupposto per la crescita della persona e per la sua piena partecipazione, in condizioni di eguaglianza, alla vita politica, economica e sociale del Paese. A tutti deve essere garantito il diritto alla conoscenza, garantendo la libertà di espressione e il diritto a essere informati, anche attraverso l'accesso libero e gratuito alla rete.

2) Ecologia integrale.

È impensabile risolvere problemi quali l'inquinamento, il degrado ambientale, la dissipazione delle risorse naturali per mezzo di specifici, circoscritti interventi. Occorre rivoluzionare il nostro modo di pensare e privilegiare un nuovo modello di sviluppo che offra adeguate risposte ai bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare, a loro volta, i propri bisogni. Occorre superare i tradizionali modelli di sviluppo costruiti esclusivamente sugli indici di crescita della produzione, e affidarsi a un modello di sviluppo aperto a una nozione ampia e incisiva di prosperità, che garantisca condizioni effettive di benessere equo e sostenibile a tutti i membri della comunità, che contrasti gli sconvolgimenti climatici, che preservi la biodiversità e le risorse naturali, che sia imperniato su programmi e strategie di protezione degli ecosistemi e di promozione di una più elevata qualità dell'ambiente e quindi della comunità nel suo insieme.

3) Giustizia sociale.

La buona politica agisce per combattere e annullare le tante diseguaglianze: economiche e sociali, di genere, intergenerazionali, territoriali. La politica deve promuovere le condizioni perché tutti possano partecipare, a pieno titolo, alla vita politica, sociale, economica, culturale della comunità, deve contrastare tutte le varie forme di ingiustizia e deve rimuovere gli osta-

coli che impediscono a ciascuno di beneficiare di opportunità di vita migliori. In particolare, la politica deve elaborare progetti e interventi diretti a migliorare le condizioni di vita dei giovani e a favorire il loro pieno inserimento nel mondo del lavoro. La politica deve promuovere le iniziative utili a favorire i percorsi di autodeterminazione delle donne, agevolando il cambiamento delle relazioni di potere tra i generi sia nell'ambito delle relazioni interpersonali, sia nell'ambito della dimensione collettiva. La politica deve tendere alla coesione territoriale, in modo da garantire anche ai cittadini appartenenti a comunità territoriali svantaggiate, le medesime opportunità sociali, culturali ed economiche. La politica deve garantire il rispetto della dignità, dell'autonomia individuale e della libertà e indipendenza delle persone con disabilità, promuovendo la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società.
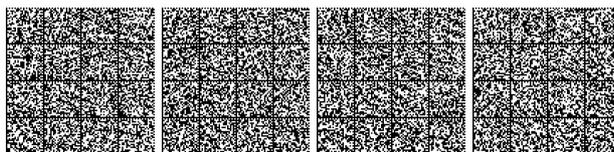
Il grado di civiltà di una comunità si misura anche dall'attenzione che riserva ai propri membri più vulnerabili, più emarginati, più anziani.

4) Innovazione tecnologica.

Il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica, frutti dell'intelligenza e della creatività umana, sottraggono spazio all'incertezza e consentono di migliorare le condizioni di vita delle persone. Ma non possiamo rimanere indifferenti alle sottese logiche di dominio e di potere economico. Bisogna realizzare le condizioni affinché la ricerca scientifica si caratterizzi quale impresa intrinsecamente democratica, affidata a metodi, procedure, esperimenti riproducibili ovunque da parte di chiunque. Il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica devono svilupparsi «a misura d'uomo», assicurando condizioni di vita più sicure, più confortevoli, più sostenibili. Essi devono contribuire alla riduzione delle diseguaglianze, offrendo anche alle persone più fragili ed emarginate opportunità di vita migliori.

5) Economia eco-sociale di mercato.

Il modello di sviluppo capitalistico affidato alla piena libertà del mercato non è in grado di garantire equità sociale, assicurando agli imprenditori di poter competere tra loro in condizioni di pari opportunità e ai consumatori di potere operare scelte pienamente libere e consapevoli. È determinante, pertanto, la funzione regolatrice dei pubblici poteri, volta a impedire la concentrazione dei poteri economici e a garantire la protezione dell'ambiente. In questa prospettiva, promuoviamo un uso consapevole delle risorse e cicli produttivi sostenibili, orientati alla riduzione dell'impiego delle risorse, delle emissioni nocive e del degrado. È inoltre fondamentale garantire la possibilità per i «consumatori» di assumere il ruolo di «consumautori».

b) Il rispetto della persona.

La politica deve muovere dal riconoscimento della dignità di ogni essere umano e dal rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali e deve avere quale obiettivo la promozione delle condizioni che ne consentano il pieno sviluppo della personalità. L'essere umano non va assunto nella sua astratta esemplarità, ma va considerato nella concretezza della sua esistenza e nella consapevolezza della sua unicità e singolarità. La dignità dell'essere umano e la tutela effettiva dei suoi diritti e libertà fondamentali devono essere preservate in ogni contesto. Le libertà individuali sono un caposaldo di uno Stato laico. E dunque, tra i diritti e le libertà fondamentali, va ricompreso il pieno diritto ad amare e ad essere amati, nel rispetto delle identità sessuali e di genere. Ogni forma di discriminazione va combattuta, valorizzando un approccio culturale basato sul rispetto dell'«altro».

c) Pace.

Espressamente richiamata nella nostra Carta costituzionale, la pace è un principio assoluto che, colto nella sua originaria carica semantica, sottende una specifica prospettiva sul mondo e sulle relazioni tra persone e popoli. È il prisma con il quale leggere il tempo presente, la visione in grado di alimentare i sogni e le aspirazioni di intere generazioni, soprattutto delle generazioni più giovani. Ispirandoci a questo fondamentale canone, in coerenza con i tradizionali pilastri della nostra politica estera, a partire dall'appartenenza all'Unione europea, crediamo fermamente nel multilateralismo come strumento più efficace per affrontare l'attuale contesto internazionale e, in questa prospettiva, restiamo aperti al dialogo con gli altri attori di rilievo globale. Per naturale vocazione geografica e storica, dobbiamo impegnarci, in una prospettiva di pace, per la stabilizzazione e lo sviluppo del Mediterraneo, affinché torni ad essere luogo privilegiato per lo scambio dei beni e per la condivisione e l'integrazione delle culture dei popoli che vi si affacciano.

d) Democrazia.

Il rapporto tra cittadini e i propri rappresentanti deve essere costantemente alimentato. È alla base del buon funzionamento della nostra società. In questa prospettiva si inseriscono interventi diretti a migliorare la qualità del sistema rappresentativo, ma anche a rafforzare gli istituti di democrazia partecipativa, attraverso i quali i cittadini sono direttamente coinvolti nell'assunzione delle decisioni di interesse collettivo.

e) Politica come servizio.

La politica è l'attività privilegiata di governo della complessità, chiamata a farsi carico del destino di una intera comunità. Essa deve muovere dalla valutazione complessiva di tutti gli interessi in gioco e deve esprimere visioni prospettiche, con l'obiettivo di migliorare la società e, in particolare, le condizioni di vita delle persone, evitando di perseguire utilità o vantaggi particolari a beneficio esclusivo di singoli gruppi o persone.

f) Etica pubblica.

I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche, ai sensi dell'art. 54 della Costituzione italiana, sono chiamati a svolgerle con «disciplina e onore». La norma richiama l'impegno di tutti coloro ai quali sono affidati incarichi di rilievo pubblico a rispettare non solo le regole formali, ma ad alimentare anche l'*ethos* pubblico, coltivando le virtù della correttezza e del senso di responsabilità. Questo impegno evoca lo spazio proprio della «responsabilità politica», che va tenuta distinta dalla responsabilità giuridica, in particolare penale.

g) Rispetto della legalità.

Il rispetto della legge e delle regole giuridiche è condizione indispensabile per assicurare una pacifica convivenza e un più ordinato svolgimento della vita sociale. Lottare contro le organizzazioni criminali e contro la corruzione significa combattere le rendite parassitarie di chi indebitamente drena le risorse della intera collettività, significa difendere i diritti di tutti i cittadini onesti e contrastare lo svantaggio competitivo che subiscono le imprese e, più in generale, gli operatori economici che agiscono nella legalità rispetto a quelli che operano nel malaffare.

h) Trasparenza e semplificazione.

La trasparenza è un principio fondamentale che migliora il funzionamento dei sistemi democratici. La trasparenza impone a tutti coloro che assumono incarichi di rilievo pubblico il dovere di rendere conto del proprio operato ai cittadini, un principio che integra quello di legalità e alimenta la condivisione dell'*ethos* pubblico. Il principio di semplificazione impone invece alla pubblica amministrazione di snellire e abbreviare i procedimenti, in modo da offrire un rapporto chiaro e paritario ai cittadini e alle imprese. I principi di trasparenza e di semplificazione contribuiscono a migliorare la qualità dell'azione della pubblica amministrazione, a responsabilizzare i pubblici poteri nell'esercizio delle proprie prerogative, a elevare il grado di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

i) Cittadinanza attiva.

La politica non si pratica soltanto nelle sedi delle istituzioni e delle formazioni politiche, ma ovunque i cittadini si ritrovino per esercitare consapevolmente i propri diritti e si confrontino per elaborare proposte e assumere decisioni riguardanti la vita collettiva della comunità di appartenenza. In questa prospettiva diventa essenziale sollecitare e sostenere le iniziative di cittadinanza attiva, vale a dire le pratiche di «attivismo civico» mirate a rendere effettivi i diritti esistenti o a promuovere il riconoscimento di nuovi diritti, favorendo l'inclusione sociale di tutti i cittadini.

j) Il diritto alla salute.

La salute è il bene primario della persona, riconosciuto dalla Costituzione come fondamentale, presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti. La salute non è solo assenza di malattie, né può essere ascritta solo al benessere fisico, ma ricomprende il benessere psicologico e sociale. Il ruolo del Servizio sanitario nazionale è un pilastro fondamentale nella cura e nella prevenzione delle malattie, così come lo è quello di una sanità pubblica di qualità, il cui accesso universale va garantito a ogni persona.

k) Il diritto all'istruzione e alla cultura.

Tutti devono poter accedere ad adeguati percorsi pubblici di istruzione e di formazione di qualità, in modo da promuovere la piena consapevolezza di sé e poter contribuire al processo di democratizzazione dell'intera società. La cultura deve essere resa accessibile a tutti, in quanto patrimonio di conoscenze e strumento di dialogo e di riconoscimento delle diversità. Tutti hanno diritto a una formazione culturale aperta, partecipata, pienamente fruibile, inclusiva, che valorizzi le inclinazioni e le professionalità di ognuno affinché tutto il nostro patrimonio culturale, materiale e immateriale, rappresenti, sia per il singolo e sia per l'intera comunità, un efficace strumento di lettura e di interpretazione del presente e anche una bussola nelle sfide future.

l) Il diritto al lavoro.

Occorre dare attuazione ai principi della Costituzione italiana che riconoscono il diritto al lavoro e il diritto a una retribuzione giusta e adeguata. Occorre garantire la qualità dell'occupazione e promuovere le condizioni affinché tutti possano vivere nella dignità del proprio lavoro, in un ambiente sicuro e stimolante, che favorisca lo sviluppo della propria personalità e una piena promozione professionale e sociale. Il lavoro deve essere compatibile con il tempo libero e gli spazi di vita personale.

m) Imprese responsabili.
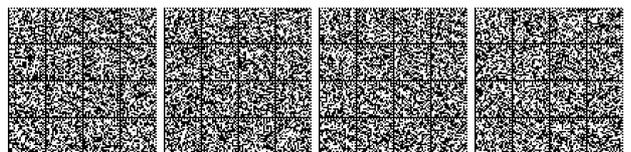
L'attività di impresa contribuisce al progresso economico di una comunità, offrendo prospettive occupazionali e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso i beni prodotti o i servizi erogati. La finalità lucrativa è caratteristica dell'impresa e la remunerazione dell'iniziativa economica è fondamentale perché aiuta a distinguere l'attività di impresa dalle iniziative filantropiche o di solidarietà. Ma un'impresa è anche comunità di donne e di uomini che lavorano insieme, che interloquisce, a sua volta, con comunità più ampie: è assolutamente indispensabile che un'impresa si premuri delle conseguenze delle proprie attività sul piano dell'impatto ambientale, dei diritti e del benessere dei lavoratori.

n) Principio di sussidiarietà.

I bisogni dei cittadini possono essere efficacemente e legittimamente soddisfatti anche in virtù delle iniziative degli enti territoriali più prossimi (autonomia verticale) o delle iniziative degli stessi cittadini, con particolare riguardo alle attività del terzo settore (autonomia orizzontale).

o) Cura delle parole.

La cura delle parole, l'attenzione per il linguaggio adoperato sono importanti anche al fine di migliorare i legami di integrazione e di rafforzare la coesione sociale. Le espressioni verbali aggressive devono essere considerate al pari di comportamenti violenti. La facilità di comunicare consentita dalle tecnologie digitali e alcune dinamiche innescate dal sistema dell'informazione non devono indurre a dichiarazioni irriflesse o alla superficialità di pensiero. Il dialogo profondo, il confronto rispettoso delle opinioni altrui contribuiscono ad arricchire la propria esperienza personale e l'esperienza culturale delle comunità di rispettiva appartenenza.

(2)
Finalità

a) L'Associazione garantisce il più ampio spazio di confronto democratico e le più intense modalità di scambio di idee, di opinioni e di valutazioni tra i propri Iscritti. L'Associazione si propone, inoltre, di mantenere un dialogo costante con la società civile e con gruppi, associazioni, organismi variamente rappresentativi, anche non iscritti all'Associazione stessa, in modo da sollecitare l'elaborazione e la raccolta di idee, progetti, suggerimenti, utili ad arricchire le proprie iniziative politiche, sociali e culturali e a migliorare la società e le condizioni di vita dei cittadini.

b) L'Associazione riconosce a tutti gli Iscritti, in conformità con le disposizioni della Carta dei Principi e dei Valori, del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico ed in specie attraverso lo strumento della Rete, un effettivo ruolo di indirizzo e determinazione delle scelte fondamentali per l'attività politica dell'Associazione.

c) L'Associazione intende raccogliere l'esperienza maturata nell'ambito del *blog* www.beppegrillo.it dei «*meetup*», delle manifestazioni ed altre iniziative popolari, delle «Liste Civiche Certificate» e comunque delle liste presentate sotto il simbolo «MoVimento 5 Stelle» nelle elezioni comunali e regionali, nonché dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica ed il Parlamento europeo in seguito, rispettivamente, alle passate elezioni politiche ed europee ed alle esperienze di governo nazionale e locali.

d) Il MoVimento 5 Stelle promuove, attraverso idonee piattaforme *internet* o altre modalità, eventualmente anche non telematiche, il coinvolgimento dei propri Iscritti nel processo di individuazione di quanti provvederanno a diffondere e a realizzare le idee, i progetti e le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica dell'Associazione.

e) Il MoVimento 5 Stelle svolge la propria attività politica nel rispetto del principio di trasparenza e partecipazione.

f) Fermo quanto previsto dalla successiva lettera *g)*, gli Iscritti possono inviare agli Organi del MoVimento 5 Stelle richieste di informazioni.

g) L'attività del MoVimento 5 Stelle è improntata al rispetto delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza, della protezione dei dati personali e della vita privata degli Iscritti.

Art. 3.
Assenza di fine lucrativo

a) L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

b) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività istituzionali dell'Associazione.

c) È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili o di avanzi di gestione.

Art. 4.
Funzionamento dell'Associazione

a) L'organizzazione interna dell'Associazione ed il suo funzionamento sono improntati al rispetto dei principi di democrazia e di uguaglianza. L'Associazione persegue, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali elettivi e per le cariche elettive, ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, e, a tal fine, promuove la presenza di almeno 2/5 (due quinti) per ciascun genere e adotta adeguati sistemi di voto.

b) L'Associazione garantisce la democratica e paritaria partecipazione attiva degli Associati e la libera espressione, in tutte le forme possibili e consentite, del pensiero di ognuno, tutelando le minoranze. A tal fine, l'Associazione assicura, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, la più ampia rappresentatività.

c) Al fine della più ampia e consapevole partecipazione, l'Associazione cura la piena e trasparente informazione circa le attività, le iniziative ed i progetti e approfondisce e valorizza le istanze di ciascun Iscritto.

d) L'Associazione promuove la partecipazione attiva degli Iscritti in piena conformità alla normativa in materia di *privacy* tempo per tempo vigente, alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e nel pieno rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali di ognuno.

Art. 5.
Iscritti al MoVimento 5 Stelle

a) Possono aderire al MoVimento 5 Stelle (gli Iscritti) tutti i cittadini italiani, residenti in Italia o all'Estero, e tutti i cittadini UE residenti in Italia, nonché i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità all'atto dell'iscrizione, che abbiano compiuto 16 (sedici) anni, che non risultino, all'atto dell'adesione, nonché in corso di iscrizione, aderenti ad altri partiti politici e/o ad associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto o concorrenti con quelli dell'Associazione. L'adesione è in ogni caso preclusa a coloro che abbiano subito l'esclusione e/o che abbiano procedimenti giudiziari (in veste di parti attrici e/o ricorrenti o di parti convenute e/o resistenti) con qualsivoglia organismo associativo che agisca o abbia agito sotto il simbolo «MoVimento 5 Stelle».

b) L'iscrizione ha durata annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno a seguito di *login* nel sito informatico del MoVimento 5 Stelle o a seguito di altra attività partecipativa stabilita dal Comitato di Garanzia. Il Comitato di Garanzia determina, altresì, le modalità operative per l'iscrizione.

c) L'iscrizione viene meno per dimissioni, per perdita dei requisiti di iscrizione, per esclusione.

d) Tutti gli Iscritti dichiarano di accettare la Carta dei Principi e dei Valori, il presente Statuto ed il Codice Etico e si impegnano a rispettare i Regolamenti che definiscono lo svolgimento della vita associativa e le deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi associativi.

e) L'adesione all'Associazione può essere effettuata anche mediante iscrizione *on-line* sulla base delle indicazioni meglio dettagliate sul sito *internet* dell'Associazione stessa. L'Associazione si avvale di strumenti informatici per la gestione delle iscrizioni e relative banche dati.

f) Qualsiasi contestazione sul possesso, sulla perdita dei requisiti di iscrizione o sulla cessazione della qualità di Iscritto per mancato rinnovo è rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri.

g) Ciascun Iscritto al MoVimento 5 Stelle ha il diritto:

1. di concorrere alla definizione dell'indirizzo politico degli eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, attraverso la partecipazione alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse nazionale e locale, anche nell'ambito delle piattaforme *internet* organizzate o comunque riconosciute dal MoVimento 5 Stelle, secondo le procedure di cui al presente Statuto e risultanti dai Regolamenti e dalle deliberazioni assunte dagli Organi associativi;

2. di partecipare, esprimendo il proprio voto, alle votazioni in rete di volta in volta indette secondo le procedure previste dal presente Statuto;

3. di candidarsi, avendone i requisiti, per le elezioni nazionali, europee, regionali e locali, secondo le modalità di cui al presente Statuto ed ai Regolamenti e risultanti dalle deliberazioni assunte dagli Organi associativi;

4. di candidarsi alle Cariche associative, secondo i requisiti e con le modalità di cui al presente Statuto ed ai Regolamenti e risultanti dalle deliberazioni assunte dagli Organi associativi;

5. nel rispetto delle eventuali procedure attuative stabilite dal Comitato di Garanzia, di formulare proposte di legge, onde le medesime, qualora approvate dagli Iscritti al MoVimento 5 Stelle mediante votazioni in rete, possano essere fatte proprie dagli eletti nell'ambito delle istituzioni nei quali i medesimi operano.
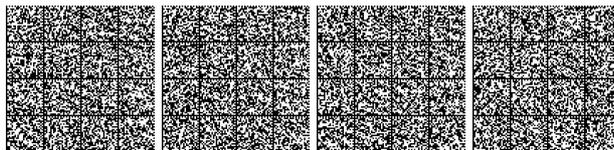
h) Con apposito Regolamento approvato in conformità al presente Statuto (art. 17, lettera *c)*) sono disciplinate le specifiche tecniche delle modalità di presentazione di autocandidature da parte degli Iscritti. In ogni caso, le autocandidature sono subordinate alla verifica positiva della sussistenza e/o della permanenza dei requisiti previsti dal presente Statuto. Non possono presentare la propria candidatura coloro che risultino sospesi (anche solo in via cautelare) dall'Associazione o che siano stati espulsi dall'Associazione, ancorché il provvedimento di espulsione non sia definitivo.

Il Presidente, sentito il Garante, valuta la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile sulla candidatura; tale giudizio può intervenire in qualsiasi momento dell'*iter* fino allo scadere del termine per il deposito delle liste elettorali.

i) Ciascun Iscritto ha il dovere:

1. di rispettare e conformarsi ai principi ed ai valori espressi nella Carta dei Principi e dei Valori;

2. di mantenere i requisiti di iscrizione indicati nel presente Statuto e di attenersi alle disposizioni dello stesso;

3. di rispettare le decisioni assunte dagli Organi del MoVimento 5 Stelle;

4. di astenersi da comportamenti che possano pregiudicare l'immagine o l'azione politica del MoVimento 5 Stelle;

5. di attenersi a criteri di lealtà e correttezza nei confronti degli altri Iscritti;

6. di concorrere attivamente all'azione politica del MoVimento 5 Stelle, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacità;

7. di riscontrare, entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dalla relativa ricezione, ogni richiesta formulata dagli Organi associativi tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione e/o l'identità;

8. di rendersi disponibile a presentarsi personalmente davanti al Comitato di Garanzia, nell'ipotesi in cui sorga la necessità di verificare l'identità del medesimo;

9. di rispettare e conformarsi alle disposizioni del Codice Etico, dei Regolamenti che definiscono lo svolgimento della vita associativa e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi associativi.

j) Gli Iscritti eletti quali parlamentari italiani e consiglieri regionali sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle si obbligano a trattenere per sé stessi, a remunerazione dell'attività svolta, non più della somma stabilita per ciascuna legislatura/consiliatura dal Comitato di Garanzia, d'intesa con il Presidente, con apposito Regolamento ai sensi dell'art. 17, lettera *c)* del presente Statuto.

La parte della remunerazione percepita eccedente la misura indicata nel Regolamento sopra menzionato dovrà essere restituita parte all'Associazione per le spese di funzionamento e parte alla collettività nelle forme e nei modi dettagliati nel medesimo Regolamento; il Regolamento potrà disciplinare, altresì, anche i meccanismi decisionali inerenti alla selezione dei destinatari delle relative erogazioni nonché le modalità di sostegno economico all'attività dei gruppi territoriali.

Gli Iscritti eletti quali parlamentari italiani e consiglieri regionali avranno diritto a trattenere, in aggiunta alla remunerazione percepita non eccedente la misura indicata nel Regolamento, ogni voce di rimborso prevista dai regolamenti dell'assemblea elettiva di appartenenza nei modi e nelle forme che saranno stabilite nel Regolamento sopra menzionato.

Art. 6.
Gruppi territoriali

a) Il MoVimento 5 Stelle promuove la partecipazione attiva degli Iscritti alla vita politica interna dell'Associazione. A tale fine, gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle, in numero minimo di 30 (trenta), possono costituire, autorizzati dal Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, sentiti i competenti Coordinatori territoriali, ove designati, Gruppi territoriali di scambio e di confronto sulla vita politica interna del MoVimento, legati a singole realtà comunali o infra-comunali o, nel caso di Comuni più piccoli, intercomunali e, inoltre, Gruppi territoriali all'estero dedicati agli iscritti al Movimento 5 Stelle iscritti all'Aire o comunque residenti all'estero. Una volta costituito un Gruppo territoriale, ad esso possono successivamente aderire altri Iscritti.

b) Unico ulteriore requisito richiesto per aderire a un Gruppo territoriale, oltre a quelli previsti per l'iscrizione al MoVimento, è che l'Aderente sia residente o comunque domiciliato in quel territorio.

Nell'ambito della piattaforma informatica viene menzionata la scelta, se operata, di aderire a un Gruppo territoriale e possono essere forniti strumenti operativi di collaborazione *on-line*.

Non è possibile aderire, contemporaneamente, a due o più Gruppi territoriali, salvo quanto eventualmente previsto nel Regolamento di cui all'ultimo periodo della lettera *c)* del presente articolo.

c) La decadenza o l'esclusione dalla qualità di Iscritto al MoVimento 5 Stelle comportano, automaticamente, anche decadenza o esclusione dalla qualità di Iscritto a un Gruppo territoriale.

L'adesione a un Gruppo territoriale non comporta per l'Iscritto all'Associazione alcun onere aggiuntivo, al di fuori dell'impegno ad offrire il proprio contributo di idee e di progetti e a partecipare alle varie iniziative del Gruppo.

In qualunque momento l'Iscritto può chiedere di lasciare il Gruppo territoriale senza che questo implichi dimissioni dall'Associazione.

Le modalità operative per l'autorizzazione alla costituzione di un Gruppo territoriale, per il mantenimento dell'autorizzazione nonché per l'adesione degli iscritti ai Gruppi territoriali sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Comitato per i rapporti territoriali, sentito il Presidente.

d) Nelle forme e modalità che saranno indicate nel Regolamento di cui alla lettera che precede ciascun gruppo territoriale, o l'unione di più gruppi territoriali, potranno eleggere propri rappresentanti.

e) Ciascun Gruppo territoriale si conforma agli indirizzi politici ed all'unitaria attività politica del MoVimento 5 Stelle.

f) L'Associazione destina una quota parte delle proprie risorse al finanziamento di Gruppi territoriali, finalizzati a progetti e iniziative. I Gruppi territoriali non sono autorizzati ad assumere obbligazioni in nome e per conto del MoVimento 5 Stelle, restando a loro carico tutte le responsabilità (quali, a titolo esemplificativo, le responsabilità penali, civili, contabili, previdenziali, etc.) derivanti da eventuali attività da essi svolte.

g) Ciascun Gruppo territoriale può inoltrare proposte progettuali e iniziative legislative al Comitato nazionale progetti, il quale, nel caso siano state deliberate a maggioranza dei componenti del Gruppo territoriale, è tenuto a vagliarle e a dare una risposta entro un congruo termine.

Nel caso in cui il Comitato nazionale progetti ritenga che il progetto o la proposta legislativa non sia stata sufficientemente istruita, invita il Gruppo territoriale ad approfondirla ulteriormente. In caso di proposta di iniziativa legislativa vagliata positivamente dal Comitato nazionale progetti, si procederà alla sua messa in votazione da parte di tutti gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle e, in caso di approvazione, essa viene integrata nel programma politico del MoVimento 5 Stelle.

h) In caso di gravi violazioni dei principi risultanti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto, dal Codice Etico, dai Regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi associativi regolarmente assunte, il Comitato nazionale per la prossimità territoriale, di concerto con il Presidente, può richiedere al Collegio dei Probiviri di disporre lo scioglimento o la chiusura o la sospensione (la quale non può avere durata di oltre un anno) o il commissariamento di singoli Gruppi territoriali. Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento scritto reclamabile avanti al Comitato di Garanzia. Al relativo procedimento avanti al Collegio dei Probiviri e al Comitato di Garanzia si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto per il procedimento disciplinare.

Art. 7.
Democrazia diretta e partecipata

a) Competono a coloro che risultano regolarmente Iscritti al MoVimento 5 Stelle, mediante lo strumento di democrazia diretta e partecipata costituito dalla consultazione in Rete, le seguenti decisioni fondamentali per l'azione politica del MoVimento 5 Stelle:

elezione del Presidente;

elezione del Garante;

elezione dei componenti del Comitato di Garanzia;

elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;

votare mediante consultazione in rete le proposte di autocandidatura presentate dagli iscritti, secondo le procedure stabilite dai Regolamenti contenenti le specifiche tecniche delle modalità di presentazione delle autocandidature;

approvazione del programma politico da presentare, sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, alle elezioni politiche ed europee ed eventualmente, su iniziativa del Presidente, regionali e amministrative;

approvazione delle proposte di legge proposte dagli Iscritti, in particolare dai Gruppi territoriali e approvate dal Comitato nazionale progetti;

conferma della sfiducia al Presidente, al Garante, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti;

ogni altra decisione rimessa alla consultazione in Rete in virtù del presente Statuto.

b) La consultazione in Rete di coloro che sono regolarmente Iscritti al MoVimento 5 Stelle, in sessione nazionale o nelle eventuali articolazioni locali secondo il livello territoriale di competenza, è indetta con cadenza annuale dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od inerzia, dal Vicepresidente vicario, o, in mancanza, dal Garante.

Con Regolamento del Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente, possono essere disciplinate altre o ulteriori modalità di consultazione degli Iscritti per le decisioni concernenti tematiche od elezioni di enti locali.

c) La consultazione in Rete per la conferma della sfiducia al Presidente è indetta senza indugio dal Garante.

La consultazione in Rete per la conferma della sfiducia al Garante è indetta senza indugio dal Presidente.

La consultazione in Rete per la conferma della sfiducia al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti, è indetta senza indugio dal Garante o dal Presidente.

d) Nell'avviso di convocazione sono indicati gli argomenti oggetto della votazione, la data e l'orario iniziale e finale della votazione e le modalità di voto; la durata della votazione non deve essere inferiore a 10 (dieci) ore.

e) Possono prendere parte alla consultazione in Rete tutti gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle con iscrizione in corso di validità al momento della sua convocazione. Non possono votare gli Iscritti da meno di 6 (sei) mesi, gli Iscritti nel periodo di sospensione (anche in via solo cautelare) e gli Iscritti esclusi dall'Associazione, ancorché con provvedimento non definitivo, ed i Sostenitori.

f) Fatte salve altre norme previste dal presente Statuto, le decisioni rimesse agli Iscritti al MoVimento 5 Stelle s'intendono approvate qualunque sia il numero di partecipanti al voto.

g) Entro il giorno successivo al termine finale per la consultazione, i risultati sono pubblicati sul sito del MoVimento 5 Stelle, a cura del Comitato di Garanzia. La verifica dell'abilitazione al voto dei votanti ed il conteggio dei voti sono effettuati in via automatica dal sistema informatico. La regolarità delle consultazioni è in ogni caso certificata da un organismo indipendente, nominato dal Comitato di Garanzia, o da un notaio.

h) Entro 5 (cinque) giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dei risultati sul sito dell'Associazione, il Presidente e il Garante congiuntamente possono disporre l'inefficacia di una deliberazione, ed eventualmente la sua ripetizione, qualora siano rilevati vizi, irregolarità o violazioni di norme statutarie, del codice etico o regolamentari nel corso di svolgimento della stessa che possono aver alterato il risultato.

Art. 8.
Forum

a) Il MoVimento 5 Stelle promuove la costituzione ed il funzionamento, anche a mezzo di piattaforma informatica, di *Forum* tematici, luoghi di discussione, di confronto e di scambio di idee politiche fondato su principii di democraticità, rispetto e senso civico.

b) La costituzione dei *Forum*:

1. se di ambito nazionale, è deliberata dal Consiglio Nazionale, previo parere positivo del Presidente;

2. se di diverso, più circoscritto, ambito, è deliberata dal Comitato per la prossimità territoriale, previo parere positivo del Coordinatore per la prossimità territoriale.

c) La partecipazione ai *Forum* è aperta a tutti gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle nonché a tutti coloro (i «Sostenitori») che, avendo compiuto 16 (sedici) anni, accettano il Regolamento dei *Forum*, si iscrivono nell'apposita sezione del MoVimento al solo fine della propria partecipazione ai *Forum* tematici, ivi offrendo il proprio contributo di idee. I Sostenitori non sono Iscritti al MoVimento 5 Stelle e, pertanto, non partecipano dei relativi diritti e dei relativi obblighi.

d) Le regole per la costituzione, il funzionamento, lo scioglimento dei *Forum* tematici sono fissate in un apposito Regolamento che sarà approvato dal Comitato di Garanzia, sentito il Presidente.

e) L'Associazione garantisce la trasparenza e l'accessibilità dei lavori dei *Forum* tematici e dei materiali e dei documenti prodotti, al cui utilizzo ciascun iscritto autorizza l'Associazione all'atto della propria partecipazione al *Forum*.

f) I risultati dei lavori dei *Forum* tematici concorrono alla formazione della base politica del programma del MoVimento 5 Stelle.

g) Il risultato dei lavori di ciascun Forum tematico può tradursi in proposte progettuali ed iniziative legislative da inoltrarsi, con decisione della maggioranza assoluta dei partecipanti a ciascun *Forum*, al Comitato nazionale progetti.

h) Nel caso in cui il Comitato nazionale progetti ritenga che il progetto o la proposta legislativa non sia stata sufficientemente istruita, invita il *Forum* ad approfondirla ulteriormente.

i) In caso di approvazione da parte del Comitato nazionale progetti, la proposta viene messa in votazione degli Iscritti al MoVimento 5 Stelle e, se approvata, viene integrata nel programma politico del MoVimento 5 Stelle.

j) Le proposte progettuali e le iniziative legislative provenienti dai *Forum* tematici vagliate positivamente dal Comitato nazionale progetti vengono inserite in una apposita sezione del sito ufficiale del MoVimento 5 Stelle.

Art. 9.
Organizzazione del MoVimento 5 Stelle

a) Sono organi del MoVimento 5 Stelle:

l'Assemblea;

le Assemblee territoriali;

il Presidente;

il Garante;

il Consiglio Nazionale;

il Comitato di Garanzia;

il Collegio dei Probiviri;

il Tesoriere.

b) Le cariche di Presidente, di Garante, di componente del Comitato di Garanzia, di componente del Collegio dei Probiviri e di Tesoriere sono incompatibili con altre cariche associative.

c) Con Regolamento approvato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente, possono essere disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento:

del Comitato nazionale progetti;

del Comitato per la formazione e l'aggiornamento;

del Comitato per i rapporti europei e internazionali;

del Comitato per i rapporti territoriali,

nonché di altri Comitati proposti dal Presidente all'Assemblea.

Art. 10.
Assemblea

a) L'Assemblea è formata da tutti gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle con iscrizione in corso di validità al momento della sua convocazione. Non possono prendere parte all'Assemblea gli Iscritti da meno di 6 (sei) mesi, gli Iscritti nel periodo di sospensione (anche in via solo cautelare) e gli Iscritti esclusi dall'Associazione, ancorché con provvedimento non definitivo, ed i Sostenitori.

b) Spetta all'Assemblea, oltre a quanto previsto dal codice civile:

1. eleggere il Presidente;

2. approvare i documenti politici proposti dal Presidente ovvero da almeno 1/3 (un terzo) degli Iscritti al MoVimento 5 Stelle, ferme le competenze e le responsabilità del Presidente nella determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico del MoVimento 5 Stelle;

3. eleggere il Tesoriere, su proposta del Garante, d'intesa con il Presidente;

4. eleggere, su proposta del Presidente, i componenti dei Comitati previsti dall'art. 9, lettera *c)* del presente Statuto;

5. su iniziativa del Garante o del Presidente o di almeno 1/3 (un terzo) degli Iscritti aventi diritto di voto, proporre indirizzi per l'adozione e/o la modifica dei Regolamenti di competenza del Comitato di Garanzia;

6. deliberare la modifica dello Statuto, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio, la sfiducia al Presidente, al Garante, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti;

7. deliberare la revisione della Carta dei Principi e dei Valori;

8. deliberare la modifica del Codice Etico;

9. esercitare ogni altra funzione ad essa attribuita dal presente Statuto.

c) L'Assemblea è convocata in luogo fisico o su piattaforma informatica *on-line* almeno una volta l'anno dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente vicario, ovvero, in caso di inerzia di questi ultimi, dal Presidente del Comitato di Garanzia. È altresì convocata qualora lo richieda almeno 1/3 (un terzo) degli Iscritti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata con avviso sul sito *internet* ufficiale del MoVimento 5 Stelle, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni ovvero almeno 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza. Nell'avviso sono indicati gli argomenti oggetto della votazione, il luogo fisico e/o la piattaforma informatica *on-line* ove si svolgerà, le modalità di voto e, in caso di Assemblea *on-line*, anche i termini entro i quali ciascun partecipante all'Assemblea può far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni come *infra* definiti, la data e l'orario iniziale e finale della votazione. Tali disposizioni si applicano anche alla consultazione in rete degli Iscritti nei casi di cui all'art. 7, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente Statuto.

Ricorrendo eccezionali e motivati casi di urgenza i termini di cui sopra, nonché la durata della votazione *on-line*, su proposta del Presidente e parere favorevole del Comitato di Garanzia, possono essere ulteriormente ridotti.

Il preavviso di convocazione è di almeno 8 (otto) giorni per le votazioni aventi ad oggetto la modifica dello Statuto (ivi incluse fusioni, scissioni o trasformazioni), lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio, la sfiducia al Presidente, al Garante, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Comitato di Garanzia; il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario.

Il Presidente dell'Assemblea determina le modalità di svolgimento e di votazione dell'Assemblea, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti.

In caso di Assemblea che si svolga in luogo fisico, è consentita la partecipazione all'Assemblea anche mediante audio-conferenza e/o mediante teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea, in ogni caso, si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente dell'Assemblea e il segretario.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta di tipo referendario, anche telematica *on-line*, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, anche in via telematica *on-line*.

Le procedure di consultazione e acquisizione del consenso espresso non sono soggette a particolari vincoli formali purché a ciascun Iscritto sia assicurato il diritto ad essere adeguatamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alla decisione.

A tal fine, ciascun partecipante all'Assemblea avrà la facoltà di far pervenire, con le modalità che verranno indicate sull'avviso di convocazione, eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni.

Il Presidente dell'Assemblea, tenuto eventualmente conto delle eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni ricevute, predispone una proposta di delibera da sottoporre alla votazione dell'Assemblea.

Per il caso di svolgimento dell'Assemblea in via telematica *on-line* la durata della votazione non dovrà essere inferiore a 10 (dieci) ore.

d) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, quale che sia il numero degli Iscritti aventi diritti di voto partecipanti alla votazione.

e) Le votazioni aventi ad oggetto le modifiche al presente Statuto sono valide, in prima istanza, qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta degli Iscritti aventi diritti di voto e, in seconda istanza, qualunque sia il numero dei partecipanti Iscritti aventi diritti di voto, e in ogni caso sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

f) Le proposte aventi ad oggetto la sfiducia al Presidente, al Garante, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti, si intendono respinte dall'Assemblea, qualora non vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta degli Iscritti aventi diritto al voto.

g) Le deliberazioni inerenti allo scioglimento della Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Iscritti aventi diritto al voto.

h) Le deliberazioni inerenti alla revisione della Carta dei Principi e dei Valori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Iscritti aventi diritto al voto in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 1 (un) mese.

i) Entro 5 (cinque) giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dei risultati sul sito dell'Associazione delle votazioni aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto e/o della Carta dei Principi e dei Valori, il Garante può chiedere la ripetizione della votazione che, in tal caso, s'intenderà confermata solo qualora abbiano partecipato alla votazione almeno la metà più uno degli Iscritti aventi diritto al voto.

j) La verifica dell'abilitazione al voto dei votanti ed il conteggio dei voti sono effettuati in via automatica dal sistema informatico. La regolarità delle consultazioni è in ogni caso certificata da un notaio.

k) Le Assemblee territoriali sono competenti per materie non aventi rilevanza nazionale ma di ambito territoriale più circoscritto, sollecitate alla consultazione in rete degli Iscritti secondo il livello territoriale di competenza, ai sensi dell'art. 7, lettera *b)* dello Statuto; esse sono costituite dagli Iscritti residenti nel territorio di riferimento; ad esse, quali articolazioni territoriali dell'Assemblea, si applicano le norme del presente Statuto sull'Assemblea in quanto compatibili.

Art. 11.
Presidente

a) Il Presidente è l'unico titolare e responsabile della determinazione e dell'attuazione dell'indirizzo politico del MoVimento 5 Stelle, ferme restando le attribuzioni dell'Assemblea di cui all'art. 10, lettera *b)* del presente Statuto.

b) Il Presidente è il rappresentante politico del MoVimento 5 Stelle in tutte le sedi e situazioni, formali e informali, in cui siano richieste la presenza istituzionale o le determinazioni politiche dell'Associazione, sia in Italia e sia all'Estero.

c) Il Presidente dirige e coordina la comunicazione delle attività del MoVimento 5 Stelle e degli eletti del MoVimento 5 Stelle, della Scuola di Formazione e delle correlate iniziative e produzioni editoriali e pubblicitarie, attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche multimediale; il Presidente ha la responsabilità di coordinare e di assicurare la uniformità della comunicazione del MoVimento 5 Stelle ed esercita questa sua responsabilità su tutte le articolazioni rappresentative del MoVimento. Il Presidente è coadiuvato dall'ufficio di segreteria che lo assiste nello svolgimento delle sue funzioni. Il Presidente, con proprio Regolamento, determina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

d) Il Presidente:

ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

dirige e coordina i rapporti con altre forze politiche o movimenti politici;

è responsabile dell'utilizzo del simbolo del MoVimento 5 Stelle, anche per tutte le attività collegate alle tornate elettorali;

presiede il Consiglio Nazionale del quale è componente di diritto;

dirige il Comitato per i rapporti territoriali;

dirige il Comitato per la formazione e l'aggiornamento;

determina la quota delle risorse del MoVimento 5 Stelle da destinarsi ai Gruppi territoriali finalizzati a progetti e iniziative;

designa il Presidente della Scuola di Formazione del MoVimento 5 Stelle;

propone all'Assemblea uno o più Vicepresidenti dell'Associazione;

attribuisce ad un Vicepresidente eletto le funzioni di vicario;

propone agli Organi competenti i Regolamenti previsti dal presente Statuto;

decide l'assunzione del personale dell'Associazione ed il conferimento di incarichi, anche professionali, a terzi; per incarichi ad uno stesso soggetto il cui valore complessivo superi i 100 mila euro, *una tantum* o annuali, è necessario acquisire il parere favorevole del Comitato di Garanzia.

e) Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono subordinati al consenso e/o alla ratifica da parte del Comitato di Garanzia, ivi inclusa l'assunzione di quote o partecipazione in enti o società, costituite o costituende, strumentali allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

f) Il Presidente può, con apposita deliberazione scritta, sentito il Comitato di Garanzia, delegare alcune proprie funzioni o attribuzioni a propri delegati e delegare al Tesoriere la rappresentanza legale dell'Associazione, il tutto nei limiti dei poteri spettanti al Presidente e salvi eventuali limiti da lui posti nell'atto/negli atti di delega.

Il Presidente, nei limiti dei propri poteri, può rilasciare procura/e per il compimento di singoli atti o categorie di atti nonché per agire o resistere in giudizio e per transigere.

g) Al fine di assicurare il raccordo, l'uniformità e la massima capillarità e tempestività dell'azione politica anche a livello locale, nonché un'adeguata valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, il Presidente può designare Coordinatori a livello territoriale (regionale, provinciale, comunale) e internazionali per le circoscrizioni estere, ai quali delegare specifiche funzioni attribuite al Presidente dal presente Statuto.

h) Il Presidente è eletto mediante consultazione in Rete secondo le procedure approvate dal Comitato di Garanzia, e resta in carica per 4 (quattro) anni. Il Presidente è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Può essere eletto Presidente ogni Iscritto che presenti i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, nonché gli ulteriori requisiti fissati dal Comitato di Garanzia con apposito Regolamento.

Il/i Vicepresidente/i cessa/no col cessare del Presidente, da qualunque causa la cessazione dipenda, salva l'ipotesi di cui alla lettera *k)* del presente articolo. L'Assemblea, su proposta del Presidente, può deliberare la cessazione di un/dei Vicepresidente/i.

Al Vicepresidente vicario il Presidente può delegare alcune proprie funzioni.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

i) Il Presidente, salvo quanto ulteriormente stabilito nel presente Statuto, convoca e dirige i lavori dell'Assemblea, indice le votazioni in Rete e le consultazioni e mantiene l'unità dell'indirizzo politico del MoVimento 5 Stelle.

j) Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del/i Vicepresidente/i, dirige l'azione politica del MoVimento 5 Stelle coordinandola con i Capigruppo parlamentari, con il Capo della delegazione governativa e con il Capo della delegazione europea, laddove esistenti, ognuno per le questioni di propria competenza. Eventuali alleanze politiche locali con partiti o movimenti politici devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente; eventuali alleanze politiche locali con partiti o movimenti politici non coalizzati, non federati o non alleati con il MoVimento 5 Stelle a livello nazionale devono essere anche approvate dall'Assemblea territorialmente competente, in conformità ad apposito Regolamento approvato dal Comitato di Garanzia.

k) Qualora la carica di Presidente si renda vacante, il Vicepresidente vicario o, in mancanza, il componente più anziano del Comitato di Garanzia ne assume le veci fino all'insediamento del nuovo Presidente eletto. A tal fine, il Comitato di Garanzia ovvero, in difetto, il Garante indice entro il termine ordinatorio di 30 (trenta) giorni la consultazione in Rete per l'elezione del nuovo Presidente. Il Vicepresidente vicario o il componente più anziano del Comitato di Garanzia restano comunque in tale funzione in regime di *prorogatio* sino all'insediamento del nuovo Presidente.

l) Il Presidente può essere sfiduciato con delibera assunta all'unanimità dai componenti del Comitato di Garanzia e/o dal Garante, ratificata da una consultazione in rete degli Iscritti, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

m) Nell'ipotesi in cui gli Iscritti non confermino la sfiducia al Presidente proposta dal Garante o dal Comitato di Garanzia, qualora proposto dal Comitato di Garanzia quest'ultimo organo decade, e in ogni caso la mozione di sfiducia non può essere riproposta prima del trascorrere di 12 (dodici) mesi dalla votazione, salvo che non sia proposta congiuntamente dal Garante e dal Comitato di Garanzia all'unanimità.

Art. 12.
Garante

a) Il Garante ha le seguenti attribuzioni:

1. è il custode dei Valori fondamentali dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle e in tale spirito esercita con imparzialità, indipendenza e autorevolezza le prerogative riconosciute dallo Statuto;

2. ha il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme del presente Statuto;

3. ogni altra funzione espressamente attribuitagli dal presente Statuto.

b) Il Garante è eletto mediante consultazione in Rete, all'interno di una rosa di candidati non inferiore a 3 (tre), che il Comitato di Garanzia propone avuto riguardo a figure che si siano distinte per il determinante contributo alla storia ed all'azione politica del MoVimento 5 Stelle e, dunque, per la loro rappresentatività e statura morale.

c) Il Garante resta in carica a tempo indeterminato e può essere revocato, in ogni tempo, su proposta deliberata dal Comitato di Garanzia all'unanimità e ratificata da una consultazione in rete degli Iscritti, purché prenda parte alla votazione la maggioranza assoluta degli Iscritti aventi diritto al voto.

d) Nell'ipotesi in cui gli Iscritti non confermino la sfiducia al Garante proposta dal Comitato di Garanzia, tale ultimo Organo decade con effetto immediato con conseguente necessità di indizione della consultazione in Rete per la nomina di un nuovo Comitato di Garanzia.

e) Qualora la carica venga a cessare, il Comitato di Garanzia designa il proprio componente che ne assume temporaneamente le veci; entro il termine ordinatorio di 30 (trenta) giorni deve essere indetta dal Presidente ovvero, in difetto, dal Comitato di Garanzia la consultazione in Rete per l'elezione del nuovo Garante. Il componente designato dal Comitato di Garanzia resta comunque in tale funzione in regime di prorogatio sino all'insediamento del nuovo Garante.

Art. 13.
Consiglio Nazionale

a) Il Consiglio Nazionale coadiuva il Presidente nella determinazione e nell'attuazione della linea politica del MoVimento; su proposta del Presidente di concerto con il Garante delibera la modifica del contrassegno e la conseguente modifica statutaria. Deve necessariamente esprimere un parere nel caso in cui la linea politica riguardi l'adesione o meno alla formazione o comunque al sostegno, in qualunque forma, a un Governo nazionale o nel caso in cui riguardi l'alleanza o forme, comunque, di accordo per affrontare le elezioni politiche o amministrative.

b) I pareri eventualmente resi dal Consiglio Nazionale devono essere allegati ai quesiti sottoposti all'Assemblea.

c) Il Consiglio Nazionale esprime un parere circa la decisione da assumere nei confronti di un eletto che non abbia rispettato la disciplina di gruppo in occasione di uno scrutinio in seduta pubblica o non ottemperi ai versamenti dovuti al MoVimento per lo svolgimento delle attività associative o alla collettività, così come disciplinato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

d) È convocato dal Presidente ogniqualvolta ritenuto necessario per avere un confronto sulla linea e sulle scelte politiche. Possono chiedere la convocazione al Presidente anche 1/3 (un terzo) dei suoi componenti; in tal caso il Presidente provvede entro una settimana o, se la questione posta all'ordine del giorno è particolarmente urgente, provvede entro un termine più breve.

È presieduto dal Presidente.

e) Il Consiglio Nazionale è composto:

dal Presidente;

dal/i Vicepresidente/i dell'Associazione;

dal Presidente del Gruppo parlamentare del MoVimento del Senato;

dal Presidente del Gruppo parlamentare del MoVimento della Camera dei deputati;

dal capo della delegazione dei parlamentari europei del MoVimento 5 Stelle;

dal rappresentante eletto dalla maggioranza dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle eletti nella Circoscrizione estera, se eletti;

da un rappresentante della delegazione di Governo del MoVimento 5 Stelle, se esistente;

dal Coordinatore del Comitato nazionale progetti, se costituito;

dal Coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento, se costituito;

dal Coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali, se costituito;

dal Coordinatore del Comitato per i rapporti territoriali, se costituito.

f) Il Consiglio Nazionale è, altresì, composto da:

quattro delegati in rappresentanza delle seguenti Circoscrizioni territoriali: uno per il Nord (Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria), uno per il Centro (Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), uno per il Sud (Regioni: Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria), uno per le Isole (Sicilia e Sardegna), eletti dalle relative Assemblee territoriali;

un delegato per i Comuni, designato tra i Sindaci del MoVimento 5 Stelle;

un delegato dei Presidenti di Regione a statuto ordinario del MoVimento 5 Stelle, designato tra gli stessi, ovvero, in mancanza, da un delegato designato tra i Consiglieri regionali del MoVimento;
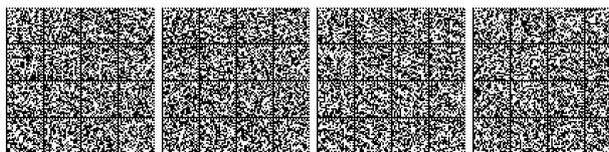
un delegato dei Presidenti di Regione a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano del MoVimento 5 Stelle, designato tra gli stessi, ovvero, in mancanza, da un delegato designato tra i Consiglieri regionali delle Regioni a Statuto speciale del MoVimento, e

i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano del MoVimento 5 Stelle, se eletti.

g) Con apposito Regolamento, approvato dal Comitato di Garanzia previo parere positivo del Presidente, ed approvato in conformità all'art. 17, lettera *c)* del presente Statuto, sono disciplinati la durata e le articolazioni dei componenti indicati alla precedente lettera *f)*.

h) Il Coordinatore del Comitato nazionale progetti, il Coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento, il Coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali, il Coordinatore per i rapporti territoriali sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

i) Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei propri componenti; qualora la votazione dia esito paritario, prevarrà il voto del Presidente.

j) Il funzionamento del Consiglio Nazionale è disciplinato dal relativo Regolamento, approvato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente.

k) Il Consiglio Nazionale scade al cessare del Presidente, da qualsiasi causa dipenda.

Art. 14.
Comitati

a) Ai sensi dell'art. 9, lettera *c)* del presente Statuto possono essere costituiti:

il Comitato nazionale progetti;

il Comitato per la formazione e l'aggiornamento;

il Comitato per i rapporti europei e internazionali;

il Comitato per i rapporti territoriali, con le funzioni oltre specificate,

nonché altri Comitati proposti dal Presidente all'Assemblea.

b) Il Comitato nazionale progetti ha il compito di selezionare le proposte legislative e le iniziative politiche di vario genere suggerite dalla società civile, dai Gruppi territoriali, dai *Forum* tematici e dalla Scuola di formazione; il Comitato nazionale progetti può avvalersi, nella propria istruttoria, del supporto della Scuola di formazione. Il Comitato nazionale progetti coordina, altresì, l'attività di condivisione di atti e delle migliori pratiche degli eletti, dei gruppi locali e dei *Forum* tematici.

c) Il Comitato per la formazione e l'aggiornamento persegue le seguenti finalità:

1. Promuovere la formazione degli Iscritti al MoVimento nonché di un pubblico più esteso su temi politici e di Governo delle Istituzioni;

2. Sviluppare il dibattito e approfondire temi centrali della dialettica politica al fine di promuovere una reale conoscenza dei problemi e di avvicinare i giovani e la società civile ad una sana dialettica politica.

Queste finalità saranno perseguite assicurando la pluralità delle voci e la qualità dei contenuti e favorendo anche l'elaborazione e l'istruzione delle proposte selezionate dai Gruppi territoriali e *Forum* tematici volte a recepire le istanze dei cittadini. Il tutto come meglio potrà essere disciplinato in un apposito Regolamento.

d) Il Comitato per i rapporti europei e internazionali:

1. Istruisce gli accordi e le convenzioni con formazioni politiche estere, che vengono ratificate e sottoscritte dal Presidente;

2. Delibera la partecipazione di delegazioni del MoVimento a congressi di altri partiti o movimenti o a conferenze e incontri di natura politica o culturale con altri partiti o movimenti, europei e internazionali.

e) Il Comitato per la prossimità territoriale è deputato a coordinare le attività relative ai rapporti tra i territori nonché tra i territori e le articolazioni centrali e, su delega del Presidente, il coordinamento di campagne elettorali locali.

f) Le funzioni di eventuali altri Comitati sono fissate dalla proposta del Presidente all'Assemblea.

Art. 15.
Scuola di Formazione del MoVimento 5 Stelle

a) Con Regolamento del Comitato per la formazione e l'aggiornamento è istituita la Scuola di Formazione.

La Scuola di Formazione si prefigge la formazione continua e l'aggiornamento permanente specialistico di coloro che si impegnano e che intendono impegnarsi in politica, con particolare attenzione ai giovani.

b) La Scuola di Formazione promuove l'organizzazione di conferenze, seminari, incontri formativi, corsi di formazione, con esperti delle varie discipline ed esponenti del mondo della cultura, della scienza, della società; all'interno della Scuola di Formazione sono costituiti gruppi di lavoro sulle attività e sui settori più rilevanti che riguardano la vita economica, politica, culturale, sociale, di rilievo interno ed internazionale.

c) La Scuola si prefigge, inoltre, l'obiettivo di fornire la formazione permanente e l'aggiornamento dei portavoce eletti e degli amministratori locali e di tutti coloro che rivestono incarichi pubblici.

d) La Scuola di Formazione è luogo di condivisione delle migliori pratiche in sede amministrativa e con i gruppi di lavoro. Su iniziativa del Presidente possono essere costituite, nell'ambito della Scuola, speciali Commissioni nazionali per lo studio e l'approfondimento di particolari temi.

Art. 16.
Collegio dei Probiviri

a) Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto dei doveri degli Iscritti e a tal fine irroga le sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del presente Statuto.

b) L'incarico di Probiviro dura 4 (quattro) anni ed è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

c) Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri eletti mediante consultazione in Rete, all'interno di una rosa di almeno 6 (sei) nominativi proposti dal Garante formata da Iscritti al MoVimento 5 Stelle che si siano distinti per imparzialità, saggezza e rettitudine morale, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. In caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua sostituzione all'interno di almeno due nominativi proposti dal Garante, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del Collegio dei Probiviri in carica al momento della sostituzione. In caso venga a mancare anticipatamente la maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri l'intero Organo decade.

d) Alla scadenza, il Collegio dei Probiviri resta in carica in regime di *prorogatio*, con compiti limitati alla sola gestione ordinaria, sino all'insediamento del nuovo Organo.

e) I componenti del Collegio dei Probiviri sono revocabili mediante consultazione in Rete su proposta del Garante, previo parere conforme del Comitato di Garanzia.

f) Su proposta del Collegio dei Probiviri possono essere costituiti, con le stesse modalità, Collegi dei Probiviri territoriali con funzioni di supporto e di collaborazione all'attività istruttoria del Collegio dei Probiviri.

Art. 17.
Comitato di Garanzia

a) Il Comitato di Garanzia sovrintende alla corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto. A tal fine, il Comitato di Garanzia, salvo quanto ulteriormente stabilito nel presente Statuto:

decide in ordine alla sussistenza o perdita dei requisiti per l'iscrizione al MoVimento 5 Stelle, salvo, in caso di contestazioni, il disposto dell'art. 5, lettera *f)* del presente Statuto;

su richiesta del Presidente, esprime il parere sulla compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle delle candidature a cariche elettive;

è Organo del reclamo avverso i provvedimenti disciplinari anche cautelari;

designa il soggetto incaricato della certificazione della regolarità di funzionamento del sistema informatico relativo alle consultazioni in Rete degli Iscritti e alle votazioni in rete dell'Assemblea;

allorquando previsto dallo Statuto o, comunque, su richiesta del Garante esprime parere sull'interpretazione e applicazione delle disposizioni dello Statuto;

adotta o modifica, su proposta del Presidente, il Codice Etico da sottoporre alla consultazione in Rete degli Iscritti;

determina, su proposta del Presidente, l'indennità di funzione spettante agli Organi associativi;

esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
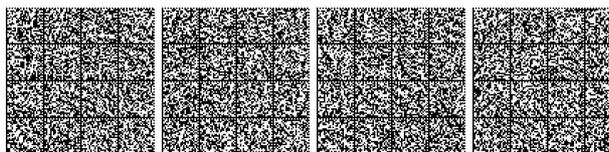
b) L'incarico di componente del Comitato di Garanzia dura 4 (quattro) anni ed è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

c) Il Comitato di Garanzia, inoltre, su proposta del Presidente, esamina ed eventualmente approva i Regolamenti esecutivi necessari per l'attività dell'Associazione, ivi inclusi quelli contenenti le specifiche tecniche delle modalità di presentazione delle autocandidature alle cariche rappresentative e quelli inerenti all'entità della somma che ciascun eletto può trattenere per sé stesso, a remunerazione dell'attività svolta in ragione della carica ricoperta.

Nell'ipotesi in cui il Comitato di Garanzia non approvi la proposta di Regolamento del Presidente, propone a quest'ultimo le modifiche da apportare; in tale caso:

qualora il Presidente accetti le modifiche suggerite dal Comitato di Garanzia, quest'ultimo non potrà più opporsi all'emanazione del Regolamento;

qualora il Presidente non accetti le modifiche suggerite dal Comitato di Garanzia, la decisione sul contenuto del Regolamento verrà rimessa a una consultazione in Rete degli Iscritti.

d) Il Comitato di Garanzia, infine, delibera all'unanimità la sfiducia al Presidente o al Garante; la sfiducia, è condizionata alla conferma da parte dell'Assemblea a norma degli articoli 10, lettera *e)*, 11, lettere *l)* ed *m)* e 12, lettera *c)* del presente Statuto; nell'ipotesi in cui gli Iscritti non confermino la delibera di sfiducia proposta dal Comitato di Garanzia, tale ultimo Organo decade con effetto immediato con conseguente necessità di indizione della consultazione in Rete per la nomina di un nuovo Comitato di Garanzia.

e) Il Comitato di Garanzia è composto da 3 (tre) membri eletti mediante consultazione in Rete, all'interno di una rosa di almeno 6 (sei) nominativi proposti dal Garante tra gli eletti ed *ex* eletti nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. In caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua sostituzione all'interno di almeno due nominativi proposti dal Garante, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del Comitato di Garanzia in carica al momento della sostituzione.

In caso venga a mancare anticipatamente la maggioranza dei componenti del Comitato di Garanzia l'intero Organo decade.

f) Nella seduta di insediamento il Comitato di Garanzia elegge nel proprio seno il Presidente del Comitato di Garanzia, cui spetta la convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno dei lavori, sentito il Garante. Salvo motivate esigenze di indifferibilità ed urgenza, i lavori del Comitato sono convocati con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso, tramite comunicazione fatta pervenire a tutti i componenti, con modalità che ne consenta la certificazione della ricezione. Le riunioni sono comunque valide in presenza di tutti i suoi componenti.

Il Comitato di Garanzia delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

g) Il Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, su iniziativa congiunta del Garante e del Presidente, può/possono essere sfiduciato/i dall'Assemblea.

Art. 18.
Procedimento per l'irrogazione di sanzioni disciplinari

a) Gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari per la violazione dei doveri stabiliti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto e dal Codice Etico nonché dai Regolamenti e dalle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi.

b) Gli Iscritti possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari anche per:

1. violazione delle regole o delle procedure per l'iscrizione;

2. violazione delle regole o delle procedure per la presentazione e selezione delle candidature;

3. dichiarazioni non veritiere rese all'Associazione all'atto dell'adesione o della presentazione della candidatura a Cariche elettive od a Cariche associative;

4. promozione, organizzazione o partecipazione a cordate, correnti, gruppi riservati di Iscritti e comunque ogni altra iniziativa che abbia la finalità di affrontare la vita interna dell'Associazione e passaggi decisionali sulla base di orientamenti preventivamente organizzati o appartenenze predeterminate a cordate, correnti o gruppi;

5. compimento di atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle procedure per la selezione dei candidati;

6. atti, comportamenti, iniziative che, anziché favorire la più ampia partecipazione degli Iscritti e l'adesione di nuovi Iscritti alla vita dell'Associazione, siano diretti a frapporre ostacoli immotivati o chiusure ingiustificate;

7. comportamenti interni ed esterni all'Associazione che contrastano con i valori ed i principii fondanti dell'Associazione, quali risultanti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto e dal Codice Etico nonché dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Associativi. L'adesione ad altri partiti politici e/o ad associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto o concorrenti con quelli dell'Associazione senza aver comunicato il recesso dall'Associazione costituisce causa di esclusione.

c) Gli eletti ad una carica elettiva possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari anche per:

1. violazione degli obblighi assunti all'atto di accettazione della candidatura;

2. mancata cooperazione e coordinamento con gli altri Iscritti, anche all'interno delle assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del MoVimento 5 Stelle.

d) Le sanzioni disciplinari applicabili sono: il richiamo, la sospensione, l'esclusione.

Il Collegio dei Probiviri dovrà graduare la sanzione in ragione della gravità della violazione quale accertata a seguito dell'istruttoria, nonché ricorrendo circostanze attenuanti o aggravanti o in caso di recidiva. La sospensione può essere irrogata fino al massimo di un anno.

e) Il Collegio dei Probiviri, a fronte di istanza motivata da parte del Garante o del Presidente o di qualunque Aderente regolarmente iscritto, esaminata l'istanza e valutati i fatti addotti e la documentazione eventualmente prodotta, qualora ritenga insussistente l'addebito dichiara il non luogo a procedere; in caso contrario, il Collegio dei Probiviri comunica alla persona incolpata, mediante comunicazione *e-mail* (all'indirizzo indicato all'atto dell'adesione all'Associazione o comunicato successivamente per iscritto), nonché al Comitato di Garanzia, al Presidente dell'Associazione ed al Garante, l'avvio del procedimento disciplinare con l'indicazione dei fatti a carico.

Il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di far pervenire memorie scritte ed eventuale documentazione a sostegno delle proprie ragioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare suo carico. Entro il detto termine il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare può richiedere di essere audito dal Collegio dei Probiviri, motivando la richiesta.

Entro il termine ordinatorio di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della predetta memoria o, in caso di mancata presentazione della predetta memoria, dal decorso del termine di 10 (dieci) giorni per il suo deposito, il Collegio dei Probiviri procede all'audizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare a seguito della richiesta del soggetto stesso, ovvero d'ufficio, e può richiedere ulteriori chiarimenti o documentazione o con l'esperimento di autonomi mezzi istruttori, ivi inclusa l'acquisizione di mezzi di prova ed, eventualmente, all'audizione di testimoni.

Il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare può comparire davanti al Collegio dei Probiviri personalmente e/o assistito da un proprio rappresentante qualificato provvisto di delega scritta ed anche in quella sede è ammesso a sviluppare la propria difesa, adducendo fatti, documenti, testimonianze, nella forma più ampia, purché ciò non sia d'intralcio al celere svolgimento della procedura. Il Presidente ed il Garante sono legittimati ad intervenire, anche a mezzo di propri delegati, potendo presentare proprie memorie ed esperire propri mezzi istruttori con le medesime ampiezza e limitazioni previste per il soggetto incolpato.

Il Collegio dei Probiviri assicura in ogni caso il diritto alla difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento disciplinare.

Le parti del procedimento disciplinare hanno pieno accesso a tutti gli atti del procedimento.

Se gli addebiti appaiono fondati e, per la loro gravità, incompatibili con il permanere della qualità di Iscritto, il Collegio dei Probiviri può disporre la sospensione cautelare dall'Associazione con provvedimento immediatamente esecutivo. Nel periodo di sospensione cautelare è sospeso l'esercizio dei diritti associativi, ivi incluse eventuali candidature alle quali il candidato sia stato ammesso.

All'esito dell'istruttoria, il Collegio dei Probiviri provvede con decisione motivata scritta da comunicarsi al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare (con le medesime forme sopra previste) entro 5 (cinque) giorni e da inoltrarsi al Presidente, al Comitato di Garanzia ed al Garante.

Nei casi più gravi, la decisione è immediatamente esecutiva come dovrà essere precisato nel relativo provvedimento.
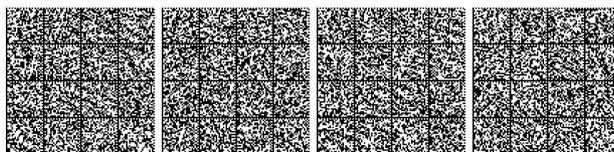
Il Presidente, il Comitato di Garanzia ed il Garante sono destinatari degli avvisi e delle comunicazioni relativi al procedimento.

f) Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di cui al comma che precede, l'iscritto e/o colui che ha promosso il procedimento disciplinare e/o il Presidente e/o il Garante possono proporre al Comitato di Garanzia reclamo avverso la decisione del Collegio dei Probiviri; il Comitato di Garanzia, all'esito di propria eventuale istruttoria integrativa, decide con provvedimento non impugnabile, entro il termine ordinatorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione del reclamo.

Il provvedimento assunto dal Comitato di Garanzia all'esito del ricorso dovrà essere comunicato all'incolpato (con le medesime forme sopra previste) entro 5 (cinque) giorni e dovrà essere inoltrato al Presidente ed al Garante.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'inoltro della decisione del Comitato di Garanzia, il Garante o il Presidente possono indire una consultazione in Rete per sottoporre agli Aderenti regolarmente Iscritti la proposta di annullamento della decisione di condanna.

g) Le sanzioni irrogabili sono il richiamo, la sospensione e l'esclusione; nel periodo di sospensione cautelare o a seguito di provvedimento di esclusione, ancorché non definitivo, sono sospese eventuali candidature alle quali il candidato sia stato nel mentre ammesso nonché è sospeso l'esercizio dei diritti associativi, il diritto di elettorato attivo e passivo e, qualora la sospensione riguardi un componente degli Organi associativi, l'esercizio delle funzioni connesse alla Carica associativa.

Il richiamo o la sospensione possono essere irrogati in luogo di una sanzione disciplinare più grave, laddove ricorrano particolari circostanze attenuanti.

h) I comportamenti che possono determinare l'adozione di provvedimenti sanzionatori sono, tra l'altro:

1. la perdita dei requisiti di iscrizione al MoVimento 5 Stelle;

2. gravi violazioni dei doveri previsti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto e dal Codice Etico nonché dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi associativi legittimamente assunte;

3. mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione all'immagine od una perdita di consensi per il MoVimento 5 Stelle, od ostacolato la sua azione politica;

4. per gli Iscritti candidati ad una carica elettiva, per violazione delle regole per la presentazione e selezione delle candidature;

5. per gli Iscritti eletti ad una carica elettiva, per gravi violazioni degli impegni assunti all'atto di accettazione della candidatura o, successivamente, nel corso dello svolgimento della carica elettiva;

6. il rilascio di dichiarazioni pubbliche relative al procedimento disciplinare medesimo.

i) Per gli Iscritti che siano membri dei gruppi parlamentari e/o consiliari, l'esclusione dal MoVimento 5 Stelle disposta in conformità con le procedure del presente Statuto comporta di diritto l'espulsione dal gruppo parlamentare e/o consiliare; analogamente, l'espulsione dal gruppo parlamentare e/o consiliare, disposta in conformità con le procedure dei rispettivi regolamenti, comporta di diritto l'esclusione dal MoVimento 5 Stelle.

j) In entrambi i casi è riservata al Garante e/o al Presidente la facoltà di revocare l'esclusione.

k) Nell'ipotesi di cui alla lettera *i)*, primo periodo, che precede, qualora il Regolamento consenta al capogruppo del gruppo parlamentare e/o consiliare del quale l'Iscritto espulso fa parte di allontanare il medesimo, il mancato allontanamento costituisce comportamento passibile di essere sanzionato con l'esclusione del capogruppo stesso.

l) Costituiscono gravi violazioni suscettibili di determinare l'espulsione dal Gruppo Parlamentare e/o Consiliare, tra l'altro:

reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori dell'assemblea elettiva di riferimento e del Gruppo;

reiterate violazioni dello Statuto del gruppo;

mancato rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea degli Iscritti con le votazioni in rete, nonché delle decisioni assunte dagli altri Organi del MoVimento 5 Stelle;

mancata contribuzione economica alle attività del MoVimento 5 Stelle o alla collettività;

comportamenti suscettibili di pregiudicare l'immagine o l'azione politica del MoVimento 5 Stelle o di avvantaggiare altri movimenti o partiti politici;

comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri Iscritti ed eletti;

mancata cooperazione e coordinamento con gli altri Iscritti, esponenti ed eletti, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del MoVimento 5 Stelle, nonché per il perseguimento dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle;

adesione ad altro Gruppo parlamentare e/o consiliare e/o al Gruppo misto.

m) L'esclusione dal MoVimento 5 Stelle disposta a carico di eletti all'esito di una competizione elettorale nella quale quest'ultimo si sia presentato sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, determina l'obbligo dell'escluso stesso di corrispondere, entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui il provvedimento di espulsione diventerà definitivo, ad un ente benefico indicato dal MoVimento 5 Stelle, una somma pari agli anticipi sostenuti dal MoVimento 5 Stelle per finanziare la campagna elettorale dell'escluso, al netto di quanto già restituito mediante i versamenti di cui all'art. 5, lettera *j)* del presente Statuto.

n) Eventuali ulteriori regole di natura procedurale potranno essere dettagliate mediante specifico Regolamento approvato dal Comitato di Garanzia.

Art. 19.
Tesoriere

a) Il Tesoriere è il rappresentante fiscale dell'Associazione, responsabile delle strutture amministrative dell'Associazione, delle sedi e dei beni e servizi necessari per il loro funzionamento; deve designare il responsabile della sicurezza sul lavoro; è responsabile degli adempimenti fiscali e previdenziali inerenti all'attività associativa. Il Tesoriere compie tutti gli atti di natura bancaria, postale e finanziaria. Nei limiti e per le sole materie di cui sopra al Tesoriere spettano poteri di firma.

b) Il Tesoriere impronta il proprio operato a principi di trasparenza e di correttezza, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità. La sua funzione primaria è il raggiungimento degli scopi dell'Associazione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando sempre l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere tiene ed aggiorna i registri contabili e amministrativi.

c) Il Presidente, previo parere del Comitato di Garanzia, può, nei limiti dei propri poteri, con propria deliberazione scritta, delegare la rappresentanza legale dell'Associazione al Tesoriere, il quale, in tale ipotesi, potrà compiere, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di amministrazione ordinaria e, previa autorizzazione o conseguente ratifica del Comitato di Garanzia, di straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvi eventuali limiti posti nell'atto di delega; con gli stessi limiti il Tesoriere potrà stare in giudizio in nome e per conto dell'Associazione.

d) Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo e le relazioni sull'andamento finanziario del MoVimento 5 Stelle.

e) Il Tesoriere è eletto fra gli Iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità in materia, per 4 (quattro) anni dall'Assemblea, su proposta del Garante, d'intesa con il Presidente, ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente, sentito il Garante, può procedere alla revoca del Tesoriere con propria motivata determinazione.

In caso di cessazione del Tesoriere, per qualsiasi causa, il Presidente, d'intesa con il Garante, nomina un sostituto che resta in carica, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Tesoriere, che deve comunque avvenire entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. In caso di mancata intesa tra il Presidente ed il Garante entro il giorno seguente alla cessazione, alla nomina del sostituto provvede il Comitato di Garanzia nelle 24 (ventiquattro) ore successive.

f) Il Tesoriere deve fornire al Presidente ed all'Organo di controllo, se nominato, il rendiconto trimestrale della propria attività e dell'andamento economico-finanziario dell'Associazione e, comunque, quando ne sia richiesto dal Presidente o dall'Organo di controllo.

Art. 20.
Bilanci

a) Il Tesoriere predispone entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno solare il bilancio consuntivo dell'Associazione al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, in conformità con la disciplina di legge; il bilancio consuntivo è corredato da una relazione sulla gestione.

b) Il bilancio consuntivo è sottoposto dal Presidente all'approvazione del Consiglio Nazionale; il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Na-

zionale e la relazione sulla gestione sono pubblicati a cura del Tesoriere sul sito *internet* del MoVimento 5 Stelle.

Insieme con il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Nazionale ed alla relazione sulla gestione, il Tesoriere pubblicherà sul sito *internet* del MoVimento 5 Stelle le informazioni e la documentazione necessaria ad assicurare la massima trasparenza della gestione economico-finanziaria del MoVimento 5 Stelle.

Il bilancio consuntivo è certificato da una società di revisione o da un revisore esterno nominati dal Presidente.

c) Il Presidente entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, predispone un *budget* riferito all'anno solare successivo; il *budget* è sottoposto all'approvazione del Comitato di Garanzia, che delibera sentito il Tesoriere.

Art. 21.
Organo di controllo

a) Il Presidente può nominare l'Organo di controllo, anche monocratico, con l'obbligo di vigilare sul rispetto della legge, del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con l'obbligo di riferire periodicamente al Presidente circa la regolarità della gestione dell'Associazione.

Il/i componente/i dell'Organo di controllo deve/ono possedere chiari requisiti di onorabilità e di indipendenza.

b) L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Organo di controllo. L'Organo di controllo è rinnovabile.

c) Qualora richiesto dalla legge, il controllo contabile è esercitato da una Società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla C.O.N.S.O.B. ai sensi dell'art. 161, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni, o successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La Società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.

Art. 22.
Finanziamento delle attività

a) Non è previsto il versamento di alcuna quota di iscrizione al MoVimento 5 Stelle.

b) Il finanziamento delle attività politiche ovvero di singole iniziative, progetti o manifestazioni è costituito dalle erogazioni liberali degli eletti e di ogni altra erogazione liberale proveniente da campagne di autofinanziamento.

c) Con Regolamento approvato dal Comitato di Garanzia su proposta del Presidente sono disciplinate le modalità operative di finanziamento prevedendo ogni misura utile affinché sia impedito il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella definizione dell'indirizzo politico del MoVimento e nell'attribuzione degli incarichi e funzioni, interni o esterni al MoVimento.

Art. 23.
Mediazione - Clausola arbitrale

a) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Iscritti, i Gruppi territoriali, gli Organi Associativi e/o i loro componenti e l'Associazione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, comprese le controversie relative alla validità di delibere degli Organi associativi ed inclusi i reclami avverso le decisioni del Comitato di Garanzia, sarà oggetto di un preventivo tentativo di conciliazione da svolgersi, senza obbligo di procedura, avanti ad un mediatore estratto a sorte tra i mediatori iscritti nell'elenco dei mediatori del MoVimento 5 Stelle predisposto e tenuto dal Comitato di Garanzia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione della controversia, e sempre che la materia non sia di inderogabile competenza dell'Autorità giudiziaria, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri dei quali uno nominato dal Garante, previo parere favorevole del Presidente, uno nominato dalla parte ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato dagli Arbitri così nominati.

In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo Arbitro, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione è posta la sede legale dell'Associazione, su istanza dell'interessato più diligente.

L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio arbitrale potrà provvedere anche in ordine alle spese e competenze nonché alle controversie relative alla presente clausola ed agli eventuali provvedimenti cautelari.

Il Collegio arbitrale dovrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine concordato tra le parti e qualora il lodo non fosse pronunciato entro il termine fissato o concordemente prorogato le parti saranno libere di adire il Tribunale competente.

Competente in via esclusiva ed inderogabile sarà il Tribunale nella cui Circoscrizione è posta la sede legale l'Associazione.

b) La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta degli Iscritti al MoVimento 5 Stelle aventi diritto di voto.

Art. 24.
Sospensione e autosospensione

a) La sospensione può derivare da provvedimento disciplinare, anche cautelare, o da autonoma decisione dell'interessato.

b) In entrambi i casi si applicano le seguenti disposizioni nel periodo di durata della sospensione:

qualora la sospensione riguardi il Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente vicario o, in mancanza, dal componente anziano del Comitato di Garanzia;

qualora la sospensione riguardi il Garante, le relative funzioni non vengono surrogate;

qualora la sospensione riguardi un componente del Collegio dei Probiviri o un componente del Comitato di Garanzia, l'Organo prosegue esercizio delle proprie funzioni con i restanti componenti, salva la necessità di procedere alla sostituzione ai sensi del disposto rispettivamente degli articoli 16, lettera *c)* e 17, lettera *e)* del presente Statuto;

qualora la sospensione riguardi più componenti del Collegio dei Probiviri o più componenti del Comitato di Garanzia, l'Organo decade;

qualora la sospensione riguardi un Iscritto, resta sospeso l'esercizio dei diritti associativi, fermi restando i doveri previsti dal presente Statuto, dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal Codice Etico, dai Regolamenti e dalle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione;

qualora la sospensione riguardi Iscritti eletti a cariche politiche o amministrative, resta sospesa la possibilità di svolgere attività pubblica in rappresentanza del MoVimento 5 Stelle ivi inclusa la partecipazione in rappresentanza del MoVimento 5 Stelle, a titolo esemplificativo, a convegni, a conferenze stampa o ad altri eventi.

Art. 25.
Norme transitorie

a) Il primo Presidente dell'Associazione è indicato dal Garante ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi, quale che sia il numero degli Iscritti aventi diritto di voto partecipanti alla votazione; in caso di mancata elezione, si procederà ai sensi dell'art. 11, lettera *h)*, cpv. 2, del presente Statuto.

b) Il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Garanzia ed il Tesoriere in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto restano in carica, nella pienezza delle proprie funzioni, fino alla loro naturale scadenza. Il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Garanzia ed il Tesoriere in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto possono essere rinnovati, ai sensi del presente Statuto, esclusivamente per un ulteriore mandato.

c) Sono disciolti, a far tempo dall'approvazione del presente Statuto, i gruppi locali e le formazioni territoriali auto-costituiti nel tempo o comunque di fatto già operanti.
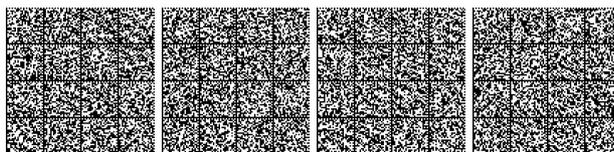
RIPRODUZIONE GRAFICA DEI CONTRASSEGNI

22A02545

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Rettoria della Madonna di Mezzagosto, in Priverno

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 aprile 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Rettoria della Madonna di Mezzagosto, con sede in Priverno (LT).

22A02563

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita S. Antonio di Padova, in Caserta, frazione S. Benedetto

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 aprile 2022 viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita S. Antonio di Padova, con sede in Caserta frazione S. Benedetto.

22A02564

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia Generale Congregazione di San Giuseppe, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 aprile 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Curia Generale Congregazione di San Giuseppe, con sede in Roma.

22A02565

Mutamento del modo di esistenza e della denominazione assunta dalla Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 aprile 2022 la Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe, con sede in Roma, è stata trasformata in Provincia con la denominazione di Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo.

22A02566

Soppressione del Monastero di S. Chiara, in Montegrotto Terme

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 aprile 2022 viene soppresso il Monastero di S. Chiara, con sede in Montegrotto Terme (PD).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A02567

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili».

Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2022, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.».

22A02561
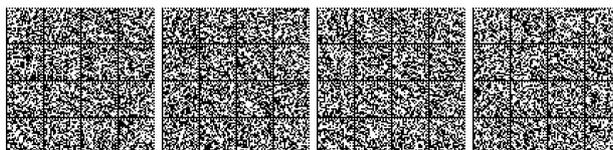
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima ubicata nel Comune di Trieste.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con l'Agenzia del demanio in data 22 marzo 2022, riportato nel registro decreti al n. 56 del 22 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica - al n. 842 in data 7 aprile 2022, l'area demaniale marittima sita nel Comune di Trieste di complessivi m^2 189.809,00 - riportata nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa 25 e identificata con le particelle 3003/3, 3003/25, 3003/26, 3003/27, 3003/28, 3003/29, 3003/30, 3003/31, 3003/32, 3003/33, ed al foglio di mappa 6 e identificata con le particelle 1647/63, 1647/64, 1647/65, 1647/66, 1647/67, 1647/68, 1647/69, 1647/70, 1647/71, 1647/72, 1647/73, 1647/74, 1647/75, 1647/77, 3050 - è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 22 marzo 2022, avendo perso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

22A02548

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza commissariale n. 15 del 2 marzo 2022, di approvazione degli interventi del Piano nazionale 2021 e delle relative disposizioni attuative.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio toscano, ai sensi dell'art. 10 decreto-legge n. 91/2014 conv. in legge n. 116/2014 e dell'art. 7 decreto-legge n. 133/2014 conv. in legge n. 164/2014, rende noto:

che con propria ordinanza n. 15 del 2 marzo 2022 ha provveduto ad approvare gli interventi del piano nazionale 2021 e le relative disposizioni attuative;

che l'ordinanza, con i relativi allegati, è disponibile sul sito web https://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-delegato-per-la-realizzazione-degli-interventi-di-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-in-regione-toscana della Regione Toscana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 22 aprile 2022 - Parte prima.

22A02560

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-097) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00